

CXLVIII.

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI
 INDI DEL VICE-PRESIDENTE SPANTIGATI.

SOMMARIO. *Petizione dichiarata d'urgenza. = Congedi. = Presentazione di una proposta di legge del deputato Martelli, che è trasmessa agli uffizi. = Telegramma relativo allo stato di salute del generale La Marmora. = Dichiarazione del deputato Mazzarella circa il voto dato ieri sull'articolo 11 del primo libro del Codice penale. = Seguito della discussione dello schema sullo stato degli impiegati civili — Il deputato Mancardi svolge un suo emendamento all'articolo 5 — Il deputato Lugli relatore contraddice ad esso e all'aggiunta proposta all'articolo medesimo dal deputato Spantigati — Il deputato Spantigati insiste per la sua aggiunta — Varè vi consente, modificandola in parte — Altro emendamento del deputato Alli-Maccarani — Il deputato Spantigati emenda la sua aggiunta — Il presidente del Consiglio mantiene l'articolo nei termini proposti dal Ministero — Opposizioni del relatore — Il deputato Ercole, in nome della minoranza della Commissione, accetta la proposta del deputato Spantigati — Reiezione dell'emendamento del deputato Alli-Maccarani, e dell'articolo formulato dalla Commissione — Osservazioni del deputato Perroni Paladini — Approvansi l'articolo del progetto ministeriale e l'aggiunta del deputato Spantigati — Articolo 7 del progetto ministeriale soppresso dalla Commissione, che il presidente del Consiglio fa istanza sia conservato — Il deputato Mancardi appoggia questa istanza; il relatore vi consente, e la Camera approva l'articolo come articolo 6 — Articolo 7 approvato dopo una proposta di aggiunta del deputato Mancardi, che non è appoggiata — Osservazioni del deputato Pierantoni sull'articolo 8, alle quali risponde il relatore: e approvazione dell'articolo — Considerazioni del deputato Mantellini intorno all'articolo 9 — Risposta del relatore, e del presidente del Consiglio, che però modifica in alcune parti l'articolo 10 — Osservazioni del relatore — Spiegazioni domandate dal deputato Ricotti, e date dal presidente del Consiglio, e dal relatore — Emendamenti del deputato Mancardi, contraddetti dal relatore e respinti dalla Camera — L'articolo è approvato — Articolo 10 approvato colle variazioni proposte dal presidente del Consiglio — Aggiunta del deputato Pierantoni all'articolo 11, e osservazioni sopra di questo del deputato Melchiorre — Opposizioni del relatore e del deputato Varè — Il deputato Lazzaro appoggia la detta aggiunta; la quale, dopo approvato l'articolo, viene respinta — Emendamenti dei deputati Corvetto, Mancardi, Garau all'articolo 12 — Avvertenze e raccomandazioni al Ministero del deputato Morpurgo; alle quali risponde il presidente del Consiglio — Emendamento del deputato Pandolfi — Proposizioni del deputato Varè, alle quali il relatore contraddice — Seguito della discussione differito alla tornata di domani. = Istanza del ministro dell'interno riguardo alla discussione del bilancio del suo dicastero e alla stampa e distribuzione della sua relazione sopra l'andamento dei servizi dipendenti da esso.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il segretario Quartieri legge il sunto della seguente petizione:

1572. Il presidente della direzione centrale della società agraria di Lombardia, in nome di questa e coll'appoggio delle adesioni di 50 rappresentanze agricole e commerciali, rivolge al potere legislativo istanza perchè venga sollecitamente per legge ammessa in tutto lo Stato la libertà di coltivare il ta-

SESSIONE DEI , 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

bacco, con facoltà ne i coltivatori di venderlo tanto alla Regia cointeresata quanto all'estero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi Giuseppe sul sunto delle petizioni.

MUSI GIUSEPPE. Per rego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 71572 della società agraria di Lombardia, la quale facendosi centro alle rimostranze schiette di cinquanta altre società agrarie e circoli agricoli, ricorre a questa Camera onde voglia consentire la libera coltivazione del tabacco in tutta Italia.

Permettete, o signori, che, mentre l'agricoltura volge in tanta misera condizione, perchè schiacciata da imposte, colpita da ripetuti disastri e minacciata dalla concorrenza sempre più pericolosa dei prodotti orientali similari, possa almeno attendere alla coltivazione di quei generi che la liberalità della natura ci consente e che l'avidità fiscale non ci permette di produrre.

(L'urgenza è accordata.)

Chiedono un congedo, per motivi di famiglia: gli onorevoli Cairoli e Lazzaro di 6 giorni; l'onorevole Fabrizi Paolo di 8; gli onorevoli Arese, Gritti e Fabretti di 10; l'onorevole Marzotto di 25; l'onorevole Barrili di 4. Per motivi di salute, l'onorevole Gregorini lo domanda di 20 giorni.

(Sono accordati.)

L'onorevole Martelli ha inviato alla Presidenza una proposta di legge, che sarà rimessa agli uffici, perchè deliberino se debba o no essere ammessa alla lettura.

Il prefetto di Firenze, che fu incaricato dalla Presidenza di dare notizie sulla salute del generale La Marmora, spedisce il seguente telegramma: « Il generale La Marmora passata notte calma tranquilla. »

MAZZARELLA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Su che? Non abbiamo ancora aperta la discussione.

MAZZARELLA. Su quel che è accaduto ieri, e su quello che...

PRESIDENTE. Sul processo verbale? Ha facoltà di parlare; ma le faccio notare che esso è già stato approvato.

MAZZARELLA. Ei sarà come approvato anche oggi. (Si ride)

PRESIDENTE. Quello d'oggi non può essere approvato che domani.

MAZZARELLA. Ieri la Camera nella sua gran maggioranza votò per l'abolizione della pena di morte. Io fui fra coloro che votarono per siffatta abolizione. Però mi trovai in tale condizione personale

da sentire l'obbligo di domandare la parola, che pertanto non mi fu accordata...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Mazzarella...

MAZZARELLA... e giustamente, poichè...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Non fui io a diniegarle la facoltà di parlare, fu la Camera che liberò di chiudere la discussione.

MAZZARELLA. Ebbene, mi pare che volere chiudere la discussione vuol dire non accordare la parola.

PRESIDENTE. La Camera era nel suo diritto.

MAZZARELLA. Ed è precisamente perchè la Camera è nel suo diritto, che credo essere nel mio di dichiarare, cioè, il perchè avevo domandato la parola.

Io non voglio entrare nella discussione: capiva, che non era più il caso di discutere. Si era discusso abbastanza sul soggetto. Avevo domandato la parola per un fatto personale. E credo di avere il diritto di esprimere in che consisteva un tale fatto personale.

Io appartengo ad una di quelle illustri Corti di appello, le quali si dichiararono favorevoli al mantenimento della pena di morte. E là dove io siedo, solamente in pochissimi siamo favorevoli per l'abolizione.

Ora, siccome la votazione di ieri non ebbe luogo per appello nominale, che cosa ne potrebbe avvenire? Che siccome io appartengo, come ho detto, ad una Corte, la quale aveva dato il suo parere a favore del mantenimento della pena capitale, o nessuno avrebbe saputo quale sarebbe stato il mio voto in particolare; o che facilmente alcuni potessero trarne la conseguenza, che io avessi votato là in un modo e qui in un altro. Ecco perchè volevo fare una dichiarazione, onde si sapesse la verità.

Ho adempiuto ad un dovere. E quando sento dei doveri, credo di avere il diritto di poterli eseguire.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLO STATO DEGLI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancardi per svolgere l'emendamento da lui proposto all'articolo 5.

MANCARDI. Signori, non sono pochi gli emendamenti che mi sono permesso di sottoporre al vostro giudizio, alla vostra deliberazione: forse saranno troppi, ma voi nella vostra benevolenza che imploro,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

li peserete per quel che possono valere, e quando ve ne siano degli opportuni li approverete.

I miei emendamenti non sono semplici idee astratte, teoriche: sono il risultato di una lunga esperienza e di una lunga pratica in fatto di amministrazione. Io mi sono creduto in obbligo di presentarveli nella fiducia, se pure non mi sono male apposto, che si possa con essi conciliare meglio l'interesse del funzionario governativo con quello del pubblico servizio, coll'interesse dello Stato.

Veramente, come hanno sapientemente dimostrato gli onorevoli oratori che hanno preso parte alla discussione generale, prima di questa legge, si sarebbe dovuto discutere quella sulla responsabilità dei funzionari pubblici, tanto per stabilire meglio i rapporti di dipendenza gerarchica; si avrebbe anche dovuto attendere il compimento delle riforme amministrative che si sono annunziate, perchè anche dopo questa legge, se le basi, su cui poggia l'ordinamento amministrativo, non sono salde, non si avrà vera stabilità di posizione, e non cesserà quella specie di agitazione che perturba in giornata il buon andamento della pubblica amministrazione. Ad ogni modo, quando prima delle riforme si sono approvati, e stanno per approvarsi gli organici che dovevano esserne la conseguenza, si potrà approvare anche lo statuto degli impiegati, che doveva esserne il coronamento. Sarà un nuovo sistema d'inversione che passerà in massima.

Io intanto, attesa la quantità degli emendamenti che mi sono permesso di presentare, avrei voluto darvi stampata la ragione di essi, perchè poteste ponderarli a vostro bell'agio, ma gli usi parlamentari non lo permettono; voglio quindi sperare che mi sarete indulgenti e pazienti se, nella mia poca attitudine ai pubblici dibattimenti, le parole esciranno stentate e rozze e non sempre rispondenti all'importanza degli argomenti.

Intanto vi dirò che non poche delle mie proposte non sono che proposte ministeriali recenti o precedenti, o proposte che si comprendono nei diversi progetti di riordinamento amministrativo che sono stati elaborati dalle Commissioni parlamentari per oltre un decennio. È questa degli impiegati civili una materia sulla quale, per certi rapporti si può quasi dire, che si è esaurito ogni studio, per cui non vi può essere che questione di scelta, questione di eclettismo.

Venendo al mio primo emendamento sull'articolo 5 della Commissione, vi dirò che esso non è che la proposta ministeriale pura e semplice già sostenuta dagli onorevoli Spantigati e Mantellini, per cui non mi resta che di aggiungere poche parole agli argo-

menti che hanno svolto con tanta sapienza i due eminenti oratori.

Mi rimane da aggiungere che la mia proposta è tutta in omaggio, specialmente ad un principio di pubblica economia, al principio della divisione del lavoro, al principio cui nuoce ogni cumulo di funzioni tanto più se siano di genere diverso.

Ed. è in omaggio a questo stesso principio che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica vorrebbe dare allo Stato la facoltà d'impedire all'insegnante di confondere le attribuzioni proprie con quelle di altra sfera, tanto per non turbare queste ed evitare che la scienza e l'insegnamento ne soffrano.

L'onorevole ministro non vuol negare all'insegnante il godimento dei suoi diritti d'uomo; ma vorrebbe che esso non esercitasse nello stesso tempo altre funzioni, per le quali si richiedesse un genere di attitudine, diverso da quello che gli è necessario per adempire alle proprie.

Non potendo però l'onorevole ministro distruggere lo stato attuale delle cose, egli si studia di raggiungere il suo scopo in altra guisa; e così propone nel suo progetto di riordinamento dell'istruzione superiore, che nell'insegnamento superiore, a pari merito, si preferiscano sempre quelli che si obblighino ad occuparsi esclusivamente del magistero.

Ora io vi domando: quando questo principio di pubblica economia l'onorevole ministro della pubblica istruzione vuole applicarlo, ai professori dell'insegnamento superiore nell'interesse dell'insegnamento e della scienza, non sarà esso, a più forte ragione, applicabile ai funzionari dello Stato, nell'interesse del servizio pubblico?

Quando il ministro della pubblica istruzione trova incompatibile, nell'interesse della scienza e dell'insegnamento, ad esempio, l'esercizio delle professioni di avvocato, di medico, di ingegnere, dei professori di giurisprudenza, di medicina e di matematiche; il cui ufficio in ultima analisi, non richiede grandi ore della giornata, non tutti i giorni della settimana, e al massimo due terzi dell'anno, troveremo noi compatibile l'esercizio di una professione qualunque con le funzioni e le attribuzioni dell'impiegato civile; il quale non ha, specialmente in inverno, che poche ore libere nella sera, e quando queste non gli sono ridotte per le esigenze del servizio, o quando non è chiamato ad una missione, ad un incarico qualunque? Credereste voi che chi tenesse aperto a servizio pubblico, uno studio, ad esempio, di notaro, di causidico, di agente di cambio, od un'agenzia pubblica qualunque od esercitasse il commercio o l'industria, anche in società con altri, possa nello

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

stesso tempo occuparsi seriamente delle attribuzioni del proprio ufficio, e studiare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che lo riguardano? Voi non potete crederlo, e prima di voi non lo crederebbe l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Vi possono essere delle nature privilegiate; ma queste nature non fanno regola.

Attualmente vi sono già dei capi di amministrazione che stentano a tenere in ufficio gl'impiegati sino al termine dell'orario giornaliero, che non è poi eccessivo. E so di certi intendenti e di certi prefetti che hanno dovuto e devono ritardare la firma della corrispondenza sino all'ultima ora, per non veder disertati gli uffici prima del tempo.

Ma mettiamo da parte per un momento l'interesse del servizio pubblico, il quale ad ogni modo deve essere il principale, l'essenziale, poichè quando si è retribuiti, e retribuiti coi denari dei contribuenti, si deve servire, e servire coscienziosamente; io vi domando: sarà dicevole che chi riveste la qualità di funzionario pubblico, di segretario, di capo sezione, di capo divisione, d'ispettore generale, ed anche un grado minore, ma collega a quei di grado superiore, che egli tenga aperto al pubblico servizio, ad esempio, uno studio di scultura, di pittura, di fotografia, o faccia il mestiere del sarto o del fornaio?

L'onorevole Commissione dirà che non tutte le professioni, le arti ed i mestieri sono dichiarati compatibili. Ma gli onorevoli Spantigati e Mantellini hanno già dimostrato come il determinare questa compatibilità dia adito ad un ginepraio di questioni che sarebbe difficile di poter risolvere; e poi chi le risolverebbe e con quali criteri?

Vi sono poi delle professioni, delle arti e dei mestieri a scadenza?

Lo Stato, dice l'onorevole Commissione, non può e non deve impedire che l'impiegato civile curi in ogni guisa il miglioramento morale e materiale della sua posizione. E lo Stato non lo impedisce; ma lo Stato è in obbligo di curare che il dovere di ufficio, ed il decoro dell'amministrazione siano in salvo.

Ora come si metterà in salvo il dovere d'ufficio, quando si permetta per legge il cumulo di funzioni, anche di genere diverso, le quali direttamente od indirettamente non possono a meno di essere di nocimento al servizio pubblico?

Come si metterà in salvo il decoro e la dignità dell'amministrazione e quella dello Stato, quando si vuol sancire per legge la compatibilità di una professione, di un'arte e d'un mestiere, e quando questa disposizione non sarebbe altro che una dichiarazione implicita che lo Stato vuol essere servito

dai suoi cittadini, ma che non potendo dare retribuzioni adeguate permette loro l'esercizio non solo di una professione liberale, ma anche di un'arte e di un mestiere qualunque, tanto perchè possano campar la vita?

E poi, o signori, questa disposizione non sarebbe una negazione anche di tutti i nostri principii, di tutti i nostri propositi, che sono quelli di *avere impiegati pochi e ben retribuiti*?

Lo Stato non permettendo il cumulo di funzioni, come non lo vuol permettere l'onorevole ministro della pubblica istruzione per i professori dell'insegnamento superiore, non offende la libertà dei cittadini, ma si vale dell'alta sua competenza di porre a chi intende servirlo le condizioni che crede opportune nel suo interesse, ed il cittadino è libero di accettarle o di respingerle.

Ma vediamo, o signori, quale è la condizione attuale degli impiegati.

La condizione attuale degli impiegati civili non sarà lucrosa, non sarà brillante, ma è discreta, massime se si pone a riscontro di altre categorie di funzionari. La condizione degli impiegati civili non è più la condizione dei tempi addietro; quando si aveva a servire il Governo per 4, 5 o 6 anni gratuitamente, quando si aveva a cominciare la carriera con stipendi di 400, 500, 800 lire, e progredire quindi per aumento di lire 200 a distanza di 4 o 5 anni, o con riduzione della metà, quando disgraziatamente quell'aumento salisse a lire 400.

Quella condizione di cose è cessata, quando si è cominciato a costituire il nuovo regno; nel seguito si è sempre procurato di migliorarla di tempo in tempo, compatibilmente colle condizioni del Tesoro. Appena poi si ebbe un primo annunzio che potesse esservi un pareggio, nel bilancio di competenza, voi non l'avete dimenticata e non la state dimenticando.

Ormai, o signori, la gioventù ha un campo libero, non ha più limiti di carriera, poichè non vi sono più caste privilegiate. Essa può cominciarla dall'età di 18 anni, dopo aver sostenuto un esame d'ammissione, dopo aver fatto un esperimento pratico di soli sei mesi, e cominciarla con stipendi di 1,500, 1,800 e 2,000 lire, stipendi discreti per chi è in prima età; e deve essere in prima età chi comincia una carriera qualunque.

Signori, volete sapere per chi potrebbe essere ragionevole un cumulo di funzioni, l'esercizio di una professione qualunque, di un'arte, di un mestiere? Io ve lo dico: sarebbe per i poveri maestri elementari i quali conducono una vita stentata e misera, senza poter aspirare mai al minimo degli stipendi che noi assegniamo agli impiegati civili, per poi

morire non di rado in un ospedale, aspettando sempre il Monte delle pensioni che, concepito nel 1859, non ha ancora potuto terminare la sua lunga ed annosa gestazione. Ora o signori, quando si sono migliorate, per quanto è possibile, le condizioni economiche degli impiegati civili; quando colla presente legge si vogliono assicurati e guarentiti tutti i possibili vantaggi, tutti i diritti di posizione e di carriera, vorremo noi ora permettere, contro l'interesse dello Stato, contro il decoro stesso dell'amministrazione, quanto non fu mai permesso alla bassa burocrazia nei tempi, in cui le sue condizioni erano pressochè deplorabili; quanto non potrebbe essere permesso agli ufficiali dell'ordine giudiziario, agli ufficiali dell'armata di terra e di mare, che non sono poi tutti in condizioni uguali a quelle degli impiegati civili?

Con ciò, o signori, non è a dire che, anche dopo migliorata la sua condizione, un impiegato civile non possa ancora vantaggiarsi con un'occupazione privata qualunque; egli lo potrà sempre, purchè quest'occupazione non impedisca che egli adempia ai doveri d'ufficio, non rivesta un carattere di servizio pubblico, non offenda il decoro dell'amministrazione, infine sia un'occupazione compatibile collo stato e colla dignità dell'impiegato civile.

Queste sono le poche ragioni che io mi sono permesso di esporre in appoggio della prima parte del mio emendamento, che fu già validamente appoggiata dagli onorevoli Spantigati e Mantellini.

Quanto alla seconda parte, che sarebbe la parte nuova, e che l'onorevole Commissione respinge, perchè concepita in termini troppo generici, io la ritiro; in primo luogo per le savie considerazioni che ho riscontrate sopra un'identica disposizione, che l'onorevole Manfrin avrebbe fatta nella sua relazione sul primo progetto di legge relativo allo stato degli impiegati civili che fu presentato alla Camera il 1° dicembre 1871; in secondo luogo perchè potrebbe, in altra guisa, trovarsi sufficientemente provveduto in proposito il titolo delle pene disciplinari, sia per riguardo al decoro dell'amministrazione, sia per l'osservanza dei doveri d'ufficio e sia per riguardo alle occupazioni che possono essere incompatibili collo stato d'impiegato civile.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LUGLI, relatore. L'onorevole Mancardi avendo avuto la compiacenza di ritirare la seconda parte del suo emendamento all'articolo 5°, ha spianato di molto a me la via per combattere la prima parte di questo stesso suo emendamento, che, in altri termini, non è altro che la riproduzione dell'articolo ministeriale.

L'onorevole Mancardi, non avendo visto al banco dei ministri l'onorevole Depretis, che ha presentato questo progetto di legge, mi è in qualche modo sostituito a lui, ed è venuto sostenendo i concetti del progetto ministeriale; concetti che furono nella precedente seduta ampiamente ed autorevolmente sostenuti dall'onorevole Mantellini e dall'onorevole Spaventa.

Signori, noi ci troviamo di fronte, con la disposizione di questo articolo, dettata dal Ministero e modificata dalla Commissione, a due concetti affatto diversi.

Il concetto ministeriale è un concetto rigido; a questo concetto si è poi più tardi aggiunto un emendamento dell'onorevole Spantigati, il quale non si è contentato della rigidità della disposizione contenuta in questo articolo, ma ha voluto ancora estendere all'impiegato civile altri divieti, che il Ministero nel suo progetto non aveva creduto di proporre.

La Commissione invece parte da un concetto affatto opposto: essa ha creduto che non si debba, che non si possa impedire all'impiegato civile di migliorare le proprie condizioni, quando questo miglioramento non arrechi danno alle funzioni che egli esercita come impiegato.

Si potrà trovare che l'articolo non sia esatto nella forma; si potrà chiedere una redazione migliore, ma infine il concetto al quale è stata ispirata la Commissione, quando introduceva questa modificazione, era quello di non togliere all'impiegato il mezzo di migliorare la sua condizione.

Infatti, se noi avessimo degli impiegati, ai quali l'erario pubblico potesse dar modo di vivere in condizioni se non agiate, possibili, non sarei alieno, e la Commissione con me, di acconsentire al concetto espresso nel progetto ministeriale; ma siccome i nostri impiegati si trovano in condizioni difficili, siccome non sanno come fare per mantenere se stessi e le loro famiglie, è parso alla Commissione di modificare, di temperare la rigidità del concetto dell'articolo quinto del progetto ministeriale. Per ragioni se non identiche, ma consone, la maggioranza della Commissione non potrebbe assentire all'aggiunta dell'onorevole Spantigati.

Ma perchè deve essere impedito ad un impiegato di far parte di un Consiglio d'amministrazione di una società, nella quale egli abbia collocato i propri avanzi, una parte del proprio patrimonio? Volete impedire ad un impiegato, solo perchè è impiegato, di amministrare il proprio peculio? Comprendo fino ad un certo punto le ragioni che hanno mosso l'onorevole Spantigati a proporre quest'aggiunta, ma, come ho detto, la maggioranza della Commissione non può accettarla.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Quindi la Commissione mantiene fermo l'articolo 5 come essa lo ha modificato.

SPANTIGATI. In verità io parto da un concetto abbastanza diverso da quello dal quale mi sembra che parta la Commissione, o meglio la maggioranza della Commissione. Questa, come ha detto chiaramente l'onorevole Lugli, temerebbe che ad accettare le proposte mie, venga a farsi per avventura condizione di troppo poco vantaggio, e forse anche di danno a questa simpatica e benemerita classe degli impiegati e funzionari dello Stato.

Ora a me pare che si abbia qui da partire da un concetto essenzialmente diverso, dal concetto, vale a dire, di fare efficace e regolare il servizio pubblico, e di fare anche qualche cosa di più, di preservare cioè la considerazione del pubblico ufficio da ogni sospetto. Io non credo mica che si debba interdire all'impiegato pubblico di destinare ad altre occupazioni il tempo che gli sopravanza all'adempimento dei suoi doveri; ed io consento volentieri all'impiegato pubblico di consolare le ore che non deve dedicare al pubblico servizio negli studi letterari o nel culto delle belle arti.

Ma se io non tolgo nè voglio togliere, e rivendico anzi questo conforto al pubblico ufficiale, e grandemente mi allieterei che le note ed i protocolli che escono dagli uffizi delle nostre amministrazioni fossero per le buone lettere rimarchevoli, meglio che oggi non sieno per contrario vizio, ritengo d'altra parte che noi comprometteremmo le condizioni morali delle nostre amministrazioni quando non tenessimo fermo il principio del progetto ministeriale d'interdire all'impiegato pubblico qualunque abitudine di occupazioni, che costituiscano professione, arte o mestiere. Per le quali cose torno a dire che mi pare più preferibile la proposta ministeriale che non quella della Commissione.

E mi duole grandemente che la Commissione non abbia voluto considerare quell'altro rispetto per il quale a me pareva e a me pare viziosa la formola che essa propone; imperocchè, siccome pure avvisava ieri l'altro l'onorevole Mantellini, quando non si scrive assoluta questa interdizione all'impiegato civile, e si lascia alla determinazione dei singoli ministri di fissare qual altra occupazione per natura e per durata ancora, siccome scrive la Commissione, sia incompatibile coll'ufficio pubblico, domando io se non ci mettiamo sopra un terreno pericoloso, per il vizio necessario che avranno codeste determinazioni di restare arbitrarie, e di potere ogni giorno pigliare varietà diversa.

E invero quando non sia scritto assoluto questo principio, voglia la onorevole Commissione e il suo valoroso relatore considerare quale non sarà la po-

sizione del capo dell'amministrazione, del ministro, allorchando andrà da lui taluno a dire: badate bene, questo impiegato, questo padre di famiglia potrebbe esercitare quest'altra professione; oggi si tratterà, per esempio, di un ispettore del genio civile che desidera di assumere la direzione di un'impresa; ma domani si potrà e si dovrà scendere più basso, e dove è il pericolo maggiore che la qualità dell'arte o del mestiere che vorrebbe l'impiegato esercitare, venga a compromettere la dignità del pubblico ufficio; vegga adunque l'onorevole Commissione se non sia vero che noi andiamo incontro ad inconvenienti gravissimi ad accettare la sua formola, inconvenienti che è dovere della legislazione di prevenire, perchè tengono a cosa grandemente grave e delicata, e di cui dobbiamo essere gelosi custodi, la dignità stessa delle pubbliche funzioni.

Dette queste cose a rivendicare dalle fatte obiezioni la proposta mia di tornare all'articolo del progetto ministeriale anzichè stare a quello della Commissione, e venendo a dire delle altre obiezioni che l'onorevole relatore muove all'aggiunta che ho proposta, comincio a notare che a torto l'onorevole Commissione vede offeso un principio di giustizia nel concetto di impedire ad un funzionario pubblico di assumere ufficio d'amministratore o di censore in una società anonima.

Dice l'onorevole relatore: codesto funzionario avrà impiegata una parte del patrimonio suo nelle azioni di questa società; epperchè vorrete impedire a lui di partecipare ad amministrazione in cui sta tutta o in parte la fortuna sua? Comincio a dire che l'esempio dell'onorevole Lugli è scelto male per commuovermi; quando m'ho davanti un impiegato il quale ha azioni di ferrovie o di banca, allora io sono lieto di avere davanti a me un impiegato al quale posso imporre proprio senza rimorsi il mio divieto.

Poi aggiungerò, che anche qui è sempre il medesimo vizio di ragionamento, il vizio di considerare l'interesse dell'impiegato; ed io ne considero un altro, considero l'interesse dello Stato, l'interesse della funzione pubblica.

Su e davvero vediamo un po' quel che avverrebbe a respingere il concetto che io mi sono proposto di far prevalere, secondo le mie poche forze, nelle deliberazioni della Camera.

I funzionari pubblici hanno libertà di entrare nei Consigli d'amministrazione delle società anonime.

Ebbene! domani avremo un ispettore dei lavori pubblici che siederà in un Consiglio d'amministrazione di una ferrovia, posdomani avremo un consigliere della Corte dei conti od un consigliere di

Stato che siederanno nel Consiglio di un istituto di credito.

L'ho detto ieri l'altro; lo ripeto a titolo d'onore per la nostra amministrazione: la libertà accordata finora dalla legge non ha dato risultamenti che abbiano compromesso il decoro della funzione pubblica; ma noi siamo legislatori e la legge ha il diritto e il dovere di imporre all'impiegato il sacrificio della sua libertà, in ogni caso in cui possa nascere dal fatto suo sospetto di pregiudizio agli interessi dello Stato. E qui dove si sono verificati casi siffatti, l'opinione pubblica ha manifestate le sue preoccupazioni; il sospetto è nato che nelle società dove sono amministratori alti funzionari dello Stato, gli interessi di questo non siano abbastanza tutelati e sicuri così nel caso di questioni che sorgano fra il Governo e la società, come nel caso che la società debba andare al Governo per alcuna bisogna sua.

Ripeto che l'onoratezza e la delicata probità dei nostri funzionari ha potuto superare questi sospetti, e smentirli; ma, ancora una volta, noi abbiamo debito di proteggere contro la possibilità di siffatti sospetti l'imparzialità del Governo e il decoro della nostra amministrazione.

E dopo ciò non dirò più che una parola sola ai miei amici della Commissione; questa: non era alcuna legge per il passato che sancisse cotesto impedimento che io voglio porre, ma non sono molti anni, fu giusta esigenza della pubblica opinione, che ciascuna amministrazione dello Stato facesse per determinazione ministeriale simile divieto.

Ora vorremmo noi andare indietro? Cotesta dell'andare indietro non è una via che mi piaccia. Non me ne concedo il diritto. Mantengo adunque, non ostante il dissentimento della Commissione, il mio emendamento e la mia aggiunta.

VARRÈ. Io sono, in grandissima parte, d'accordo con quel che ha detto l'onorevole Spantigati, specialmente per quanto concerne la prima parte del suo emendamento; la sottoscriverei volentieri.

I consiglieri d'amministrazione o di sorveglianza delle società industriali e commerciali, sono già, e quando si rivedrà il Codice di commercio, speriamo lo siano ancora meglio, identificati colla rappresentanza di queste importanti società. Come si esclude negli impiegati la facoltà di commerciare in proprio nome, si deve escludere la facoltà di rappresentare grandiosi commerci. Si deve allontanare qualunque pericolo di collisione fra l'interesse e il dovere, qualunque occasione ad un funzionario dello Stato di trovarsi nel bivio di compromettere due riguardi che per lui sono egualmente gravi, poichè corrispettivo di servizi che rende, o retribuzioni che riceve. Ma, appunto perchè sono d'accordo coll'ono-

revole Spantigati nella prima parte del suo emendamento, mi permetterei di pregarlo a modificarne l'ultima parte, perchè altrimenti corriamo il pericolo di andare nelle esagerazioni. *Ne quid nimis*. Non domandiamo troppo, perchè l'esagerazione di quel che domandiamo non comprometta la sorte di ciò che dobbiamo raggiungere.

Siamo particolarmente d'accordo con lui quanto agli esempi che ha citati di consiglieri di Stato, d-consiglieri della Corte dei conti, di ispettori generali; ma le parole *qualsiasi ufficio retribuito*, colle quali egli chiude il suo emendamento, applicandosi *a tutti*, potrebbero dar luogo a conseguenze, ripeto, eccessive.

Un impiegato modesto, a cui il suo impiego lascia molte ore libere della sera, potrebbe ingrossare il suo magro stipendio o ricevendo, che so io, da copiare, da tenere un registro, da tradurre la corrispondenza tedesca o francese, o che so io, di una società o industriale o commerciale.

Sarebbe un ufficio retribuito, ma che certamente non andrebbe a compromettere il dicastero cui egli appartiene, con cui quelle private occupazioni potrebbero non aver nulla a che fare.

Dunque io pregherei l'onorevole Spantigati, senza punto suggerirgli le parole di un sotto-emendamento, lo pregherei, dico, di riesaminare la sua proposta a fine di moderarne la tinta nell'ultima parte; ripeto, la sostanza del suo emendamento è seria e ragionevole; soltanto non vogliamo esagerarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Spantigati ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. Signor presidente, ho domandato io pure la parola che è un pezzo.

Voci. È vero!

PRESIDENTE. Siccome abbiamo ancora da discutere il suo sotto-emendamento, gli avrei dato la parola in quella circostanza. Ma parli pure subito, se lo desidera.

ALLI-MACCARANI. L'articolo in discussione ha una importanza speciale, imperocchè con questo articolo, quando non fosse contenuto in limiti ben misurati, da un lato si potrebbe ferire la libertà degli impiegati, dall'altro si potrebbe nuocere al buon andamento della pubblica amministrazione. Questa legge, diceva l'egregio e rispettabile collega, l'onorevole Spantigati: secondo il relatore della Commissione, ha per suo fine di produrre beneficio agli impiegati, e soggiungeva che, a senso suo, invece questa legge doveva mirare soltanto a rendere efficace il servizio pubblico e a tutelare la considerazione della quale vogliamo che siano circondati i pubblici funzionari.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Io credo che tanto l'onorevole Spantigati, quanto l'onorevole Lugli, relatore della Commissione, con diverse parole mirino, come noi tutti, al medesimo intento, che in ultimo effetto guida al miglioramento degli impiegati, inquantochè, quando si dice di voler assicurare l'efficacia del servizio pubblico, e tutelare la considerazione che deve circondare lo impiegato, si esprimono due voleri i quali egualmente concorrono in beneficio all'impiegato stesso; nè io credo che gli impiegati abbiano mai veduto il loro vantaggio soltanto nell'aumento di stipendio e nel miglioramento della posizione: ma ritengo invece come essi, da buoni cittadini quali si addimostrano, intendano che il loro bene mancherebbe nella legge ove questa non servisse direttamente in beneficio del paese, al quale hanno consacrato i loro studi e la loro vita; ed ove non provvedesse ad un tempo ad assicurare quella rispettabilità, che specialmente deve accompagnare coloro i quali hanno l'onore di servire nelle amministrazioni dello Stato.

Io di gran cuore mi onoro di partecipare brevemente a questa discussione, e rammento con soddisfazione che la mia sterile ma sempre sincera parola fu una delle prime, fino dal 1871, ad invocare tutela a questa classe benemerita di cittadini.

Io considero la attuale come una legge di beneficio, perchè mi auguro che sorta da quest'Aula informata al principio di provvido miglioramento e di oculata salvaguardia per gli impiegati, tanto e tanto crudelmente, talvolta, fatti bersaglio di non giuste o almeno poco delicate allusioni.

Accetto l'articolo 5, e lo accetto come lo propone la Commissione, con una tenue modificazione che anderò a suggerire e che mi pare debba appunto soddisfare al voto ragionevole, di cui si è fatto oratore l'onorevole collega Spantigati, senza perdersi in indicazioni e dettagli soverchiamente ed oltre il bisogno restrittivi dell'operosità individuale.

Quando nell'articolo 5 si dice che è vietato l'esercizio di qualunque professione, arte o mestiere, aggiungendosi, come fa la Commissione, *incompatibile con la natura del suo ufficio*, si dice molto per conciliare l'interesse delle pubbliche funzioni senza offendere in modo troppo duro ed assoluto la libertà dei funzionari. Peraltro, a mio avviso non si dice tanto quanto basta, per precludere la via che alcuni impiegati, da errato calcolo condotti, o dal bisogno trascinati, possano accettare ingerenze a loro sconvenienti o alle incumbenze che gli spettano in qualche modo dannose.

Quando si dice professioni, arti e mestieri abituali, si contemplan ingerenze determinate che non comprendono molti incarichi e funzioni, le quali

nè professione, nè arte, nè mestiere possono dirsi, ma che pure impiegano l'operosità di chi le funge, ne assorbono il tempo, e talvolta compromettono il decoro al pari dell'esercizio di una professione, arte o mestiere.

Sicchè ben avvertiva l'onorevole Spantigati di dover dire alcun che di più di quello che esprime il progetto; ed in genere al pari di lui ancor io riconosco essere dell'interesse del Governo e del decoro degli impiegati stessi che si impedisca loro di cimentarsi nell'alea delle società commerciali o bancarie.

Nessuno più di me riconosce terribilissima alea il prender parte a consimili istituzioni. È bene che questo sia impedito almeno per l'attualità, perchè facile è in quelle che resti cimentato il decoro dell'impiegato, ed aggiungo esser facile altresì che sia compromessa talvolta nella pubblica opinione la responsabilità del Governo e fors'anche la sorte di colui che s'ingerisce in tali affari.

Ma non per questo io credo che dell'accettare simili uffizi debba farsene una proibizione espressa nella legge, in quanto che il vizio di molti degli istituti attuali, i quali non sono altro che un campo in cui si aggirano e seduttori e sedotti, deve sperarsi che coll'esperienza venga a sparire, e che gl'istituti e le società ritornino alla missione propagatrice e benefica che la scienza economica e le leggi loro attribuisce. Oggi, impedirlo è bene; domani, in alcuni casi l'impedirlo sarebbe un male.

Oggi pur troppo il vedere compreso in un'amministrazione sociale un alto funzionario è cosa compromettente per lui, e compromettente fors'anche per il Governo; poichè il pubblico che, per la maggior parte, è composto di uomini di non lunga veduta, nel sapere in un'amministrazione sociale compreso qualche alto funzionario governativo può andare tant'oltre da riversare sul Governo la responsabilità che dovrebbe rimanere ed è tutta propria di colui che esercita l'ufficio.

Ma questo, come altri inconvenienti che per diverse funzioni si potrebbero egualmente avere, io credo che si possa riparare con una semplice aggiunta all'articolo 5, aggiunta che basti a comprendere funzioni come quelle di Banche o simili, ed altre pure ne comprenda, senza rammentare nè le une nè le altre. Nè parmi conveniente in una legge venire a porre un *veto* assoluto per chicchessia ad un ufficio in se stesso incensurabile e riconosciuto come corrispondente ad esigenze dell'operosità cittadina.

Quando si dica espressamente che è proibito il prender parte ai Consigli di amministrazione di Banche e di istituti commerciali o bancari, si vien a scagliare quasi un marchio di denigrazione

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

per l'ufficio stesso e per chi lo eserciti. Nè il pubblico va poi a distinguere se il *veto* si restringe a certe persone ovvero in odio della funzione vietata. E ciò può nuocere all'interesse del paese ed allo svolgimento degli affari.

Come ho dinanzi accennato, alcuni uffici che può convenire oggi di vietare agli impiegati o ad alcuni di essi, per circostanze temporarie, domani invece, ristabilito l'andamento ordinario degli affari, possono essere consigliati ad assumerli, o tutti o almeno alcuni di coloro stessi ai quali attualmente è conveniente impedirli.

Di qui rilevo come un divieto indeterminato, quale consiglia l'onorevole Spantigati, non debba accettarsi, anche perchè vi sono ingerenze, le quali possono sconvenire ad alcuni, ma non a tutti gli impiegati e quindi un divieto indeterminato e generale colpirebbe soverchiamente ed oltre il bisogno la libertà dell'impiegato.

È naturale che oggi come domani, ancorchè gli affari abbiano ripreso il loro corso ordinario e siano sparite certe perniciose e febbrili tendenze del momento, se un direttore del Ministero di agricoltura od altro alto funzionario figurasse in un Consiglio o in un ufficio di banca, è naturale io dico che la qualità ufficiale di questo direttore o alto funzionario, almeno in apparenza, darebbe luogo al volgo di vedere che un'ingerenza governativa in quella banca ci fosse; per cui questo dovrebbe vietarsi; mentre vietarlo non occorrerebbe, se eguale ufficio venisse invece a cose ordinarie accettato da un segretario di ultima classe, o da altro impiegato di ordine subalterno.

Ecco perchè mentre io applaudo in genere al concetto che informa l'emendamento dell'onorevole Spantigati, credo che l'articolo possa accogliersi con una semplice modificazione che risponde, se non m'inganno, a quel concetto, e forse ne estende l'applicazione evitandone gl'inconvenienti. La modificazione che propongo è questa:

Nell'articolo 5, quale è proposto dalla Commissione, dopo la parola *professione* io aggiungerei questa: *uffici*, sostituendo poi alle parole finali dell'articolo stesso, cioè a queste: *del suo ufficio*, le altre: *del suo grado*.

Dicendo *ufficio* comprendo qualunque ingerenza che occupi tempo, ed impegni la responsabilità, comprendo insomma non solo uffici in banche e in istituti di commercio, ma qualunque altra funzione ancorchè non rientri tra quelle, che costituiscono professione, arte o mestiere, senza per altro venire ad indicazioni singolari le quali, perchè incluse in un articolo proibitivo, potrebbero essere accolte

come biasimo dell'ufficio o dell'ingerenza ricordata nella legge e costituire in alcuni casi limitazione esagerata.

Quanto poi alla sostituzione delle parole: *del suo grado* che in fine dell'articolo propongo in luogo delle altre: *del suo ufficio*, ne è motivo la convenienza che, secondo il mio modo di vedere, si ha di provvedere a che possano proibirsi per alcuni certe ingerenze, le quali sono tollerabili per altri funzionari, attesa la diversità di attribuzioni o di grado.

Per queste considerazioni, se la Commissione accettasse il mio semplice emendamento, voterei il suo articolo, e forse mi lusingherei che l'onorevole Spantigati volesse far plauso alla modificazione che ho l'onore di sottoporre all'esame della Camera. (*Cenni di diniego dell'onorevole Spantigati.*) Vedo che l'onorevole Spantigati fa cenno negativo, dunque mi correggo. Non mi lusingherò della sua adesione; ma pure se egli pone un poco di attenzione, sono persuaso che dovrà convenire come il mio emendamento, se non risponde perfettamente alla sua idea, però vi si avvicina tanto, che anche con questo il decoro dell'impiegato è tutelato, mentre è tutelato del pari il buon andamento del servizio, senza mancare al rispetto che pure si deve alla libertà di questo impiegato, libertà della quale dobbiamo tenere gran conto. Ed in vero, se sta a noi impedire che l'impiegato si avanzi in un tramite che può essere per lui pericoloso e che può disdire alla nobile sua professione, d'altra parte dobbiamo pur guardare di non restringere troppo la libertà di questo che pure è cittadino e rispettabile cittadino. Se da lui nelle ore di ufficio ed anche dopo, finchè gli affari lo esigono, possiamo pretendere tutta la sua operosità, nelle altre ore, e quando il servizio è soddisfatto, è giusto che si eviti di precludergli la strada e togliergli i mezzi che possono render migliore la sua posizione e diminuire le ristrettezze dalle quali l'impiego non sempre è sufficiente a sollevarlo.

Adottando invece troppo assolute proibizioni nell'esercizio dell'attività personale, ed eccedenti alla stretta necessità, si farebbe dell'impiegato una classe a parte e quasi gli si recherebbe una diminuzione di capo.

Appunto perchè a mio parere questa legge deve tornare a beneficio per gli impiegati, beneficio che non contrasta, ma anzi si completa in quello della pubblica amministrazione, così non intendo che si largheggi nell'imporre inibizioni e vincoli, sicchè l'impiegato quasi debba fare divorzio dall'insieme dei liberi cittadini.

La legge provveda a fissare i principii secondo che necessità esige, perchè si abbia modo d'impedire

che i pubblici funzionari devino dal loro dovere o compromettano la propria dignità, e poi ordini speciali o regolamentari, che il mutare dei tempi e delle esigenze sociali rendono necessariamente variabili, provvedano all'applicazione.

Questo concilierebbe, a mio credere, il bisogno di mantenere la disciplina e la dignità nei pubblici servizi e di rispettare in tutti la libertà cittadina.

SPANTIGATI. Ringrazio l'onorevole Alli-Maccarani dell'appoggio che ha voluto dare al concetto che io ho espresso nella mia aggiunta, ma non mi posso in nessuna guisa acconciare alla forma che egli vorrebbe dare a questo concetto.

Egli si contenterebbe di introdurre nell'articolo della Commissione una parola di più, per cui restasse divietato al funzionario pubblico di assumere un ufficio il quale fosse incompatibile con i suoi doveri d'impiegato. Ora, questa parola *ufficio*, messa là nella legge, lascierebbe sempre piena la balia delle determinazioni esecutive, sempre variabili, sempre ritrattabili, sempre flessibili.

Io non lo voglio questo arbitrio di applicazione e di esecuzione.

L'onorevole Alli-Maccarani si preoccupava grandemente di questo, che, ponendo limitazioni cosiffatte alla libertà degli impiegati, si potesse per avventura allontanare alcuno dagli uffizi pubblici, che vi potrebbe rendere buon servizio. Non divido questo timore; ad ogni modo dirò all'onorevole Alli-Maccarani che, se la proposta mia avesse virtù di diminuire il numero degli aspiranti agli impieghi pubblici, e di spingere una parte di questi aspiranti alle libere professioni ed ai privati traffici; ah! io avrei un conforto di più dello avere proposta questa aggiunta, e di avere pregata la Camera di accoglierla.

Io ringrazio ancora il mio amico Varè del caloroso appoggio che ha dato alla proposta mia. E ricambiando cortesia per cortesia, io mi acconcio volentieri ad introdurre nella mia aggiunta una parola, la quale ne determini meglio il concetto.

Già ieri l'altro, facendo risposta alle obiezioni gravi dell'onorevole Mantellini, il quale trovava che vi fosse per avventura possibilità di applicazione esagerata del concetto mio nella formola in cui lo esprimeva, aveva detto già che nell'animo mio, come altresì nella formola della mia proposta, intendeva con queste parole di altro *ufficio retribuito*, di accennare a quegli uffizi permanenti statutarî, i quali danno in coteste società funzione analoga a quella di consigliere di amministrazione o di consigliere di vigilanza, ed accennava essenzialmente all'ufficio, che è permanente nelle società anonime

e retribuito, di censore o di segretario del Consiglio di amministrazione.

Ma io sono disposto a togliere ogni dubbio: non voglio interdire al povero scrivano, o al povero sotto-segretario, che ha faticato la giornata nell'adempiimento del suo ufficio, di andare alla sera a copiare un registro di corrispondenza o un libro di conti.

Per me questo non sarebbe veramente *ufficio*, nel senso tecnico della parola, sarebbe semplice occupazione temporanea e precaria, non disdetta dal tenore della mia proposta.

Ma, lo ripeto, sono disposto a togliere ogni ragione di dubbio, introducendo nella proposta mia una parola che spieghi e determini cotesto concetto, dicendo così: « altro qualsiasi ufficio *statuario* retribuito in società commerciali o industriali. » Gli uffizi *statuarî* propriamente detti sono quelli ai quali ho accennato, e spero che dissipato con questa parola ogni dubbio intorno al senso della aggiunta da me proposta, potrà essa più facilmente raccogliere i voti della Camera. (*Segni di adesione*)

Voci. Ai voti!

DEPRETIS, *presidente del Consiglio*. Io dirò brevemente la mia opinione sugli emendamenti, che si sono proposti, ed anzitutto su quello della Commissione.

In fondo io credo che siamo d'accordo, vogliamo cioè che l'impiegato faccia l'impiegato, e non assuma uffizi, i quali tolgano alla sua attività quella parte di servizio che il Governo legittimamente può pretendere da lui. Però io credo che provveda sufficientemente a questo concetto il testo dell'articolo proposto dal Ministero.

Infatti l'articolo ministeriale è concepito in questi termini:

« Lo stato d'impiegato civile è incompatibile col l'esercizio di qualunque professione, arte o mestiere; » il che vuol dire che l'ufficio d'impiegato non può associarsi all'esercizio che deve presumersi continuativo d'una professione, d'un'arte, d'un mestiere. A me pare che l'interpretazione naturale di quest'articolo sveli un concetto che non può essere combattuto da alcuno. Le espressioni sono chiare, precise, e bisogna mantenerle quali sono, giacchè non potrebbe, senza danno del servizio e fors'anche della moralità, essere sostituito dall'articolo proposto dalla Commissione.

L'articolo proposto dalla Commissione è elastico, apre l'adito ad interpretazioni più o meno arbitrarie e diverse. Ora le leggi debbono esser chiare, debbono presentare un'interpretazione che sia eguale per tutti.

Infatti, una volta approvato quest'articolo, io

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

domando chi giudicherà dell'incompatibilità della professione, arte o mestiere coll'ufficio d'impiegato? Giudicherà il Governo? Allora tanto vale l'ommettere questa disposizione nella legge.

Volete lasciare al regolamento lo statuire sull'infinita varietà di casi in cui può occorrere di giudicare se la professione, l'arte o mestiere sia incompatibile coll'ufficio d'impiegato? Ma questo regolamento equivale al giudizio arbitrario del potere esecutivo.

Io credo poi che anche per un'altra ragione bisogna adottare l'articolo quale è proposto dal Ministero. Noi abbiamo cominciato a migliorare la condizione economica degli impiegati, e dobbiamo renderla anche migliore. Ora, come potete mettere insieme questi due concetti del cumulo d'una professione libera, o d'un arte o d'un mestiere, col sistema che tende a dare all'impiegato una posizione decorosa e sicura? Non venite ad ammettere implicitamente che all'impiegato può bastare un assegno insufficiente, inquantochè gli si lascia la facoltà di trarre vantaggio da professioni, da mestieri, da arti diverse da quel che possa essere l'ufficio dell'impiegato?

Lo quindi pregherei vivamente la Commissione di accettare la redazione del progetto ministeriale, il cui concetto è questo: l'impiegato non può esercitare professioni, arti o mestieri, perchè il loro esercizio che deve presumersi continuativo è incompatibile coll'ufficio d'impiegato. Questo è il concetto che emana dalle parole dell'articolo presentato dal Ministero. Una formola diversa, credete pure, sarebbe elastica, aprirebbe il campo agli arbitrii; sì, signori, aprirebbe il campo agli arbitrii, perchè vari ed instabili sarebbero i giudizi sulla incompatibilità. È una piccola questione, o signori, perchè a nessuno verrà in mente di andare a cercare ad un impiegato in qual modo, senza mancare ai doveri del suo ufficio, possa aumentare i suoi piccoli guadagni; la disposizione riguarda tutti gli impiegati, ma certo assai meno i meno retribuiti, che gli impiegati di grado più elevato, ai quali assolutamente non potrebbe permettersi anche per poco, anche in via transitoria, il cumulo di professioni o di arti o di mestieri, col loro ufficio pubblico.

Trattandosi di piccoli lavori e di piccoli lucri avventizi, è certo che a nessuno verrà in mente di farne divieto agli impiegati.

Per parte mia poi dichiaro che non avrei difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Spantigati, massime qual fu ultimamente modificato.

LUGLI, *relatore*. Se vi ha posizione difficile e delicata è quella del relatore di una legge quando ab-

bia di fronte a sè avversari così valenti e così poderosi, e soprattutto poi quando per avversario abbia il Governo. La posizione diviene inoltre tanto più difficile, quando il relatore si trova al banco della Commissione solo, o pressochè solo, così che egli non può consultarsi coi suoi colleghi, e per conseguenza deve restringersi puramente e semplicemente ad esprimere il suo avviso, piuttosto che quello della Commissione, in seguito alle opposizioni sollevate contro la modificazione che la Commissione aveva stimato opportuno di introdurre in questo articolo.

A me però preme di dichiarare, che la Commissione è stata mossa ad introdurre questa modificazione nell'articolo dal riassunto dei verbali dei singoli uffici, circa le discussioni avvenute intorno a questo speciale articolo di legge, e dalla convinzione che la gran maggioranza degli uffici ha ritenuto troppo duro, troppo rigido il concetto che ha informato il Governo nell'adottare l'articolo 5 che ora si discute.

Infatti l'onorevole Depretis, oggi stesso, nel sostenere l'articolo ministeriale, ne ha in qualche modo riconosciuta la rigidità, in quanto che ha detto: lo stato dell'impiegato civile essere incompatibile coll'esercizio di qualunque professione, arte o mestiere, *che si eserciti in modo stabile...*

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'esercizio ho detto.

LUGLI, *relatore*. L'esercizio in modo stabile. Ma questo concetto, mi perdoni l'onorevole presidente del Consiglio, non è espresso nell'articolo del progetto di legge. Sarebbe già qualche cosa questo; non dico che sia tutto, ma sarebbe pure qualche cosa.

L'onorevole Spantigati poi, come potente argomento in prova del valore del suo emendamento ha citato il fatto che tutte e singole le amministrazioni, prima ancora che fosse presentata questa legge, hanno dato delle disposizioni per inibire ai singoli funzionari di far parte dei Consigli d'amministrazione, ecc. Quindi egli dice: se le amministrazioni si sono preoccupate di questo, con tanta maggior ragione lo dobbiamo noi. Mi pare che il suo concetto fosse questo. Ma allora domanderò all'onorevole Spantigati, come sia che nel progetto di legge non si leggono queste restrizioni? Se le medesime sono in vigore, tanto più devono far parte di questa legge la quale viene a sanzionarle.

Ora, queste distinzioni non le trovo; e mi meraviglio di sentire che il Governo in qualche modo accede facilmente alle restrizioni che l'onorevole Spantigati vuole introdurre relativamente alla disposizione dell'articolo della legge.

Per conseguenza io, non potendogli consigliarmi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

colla Commissione, sono nella necessità di tenere fermo il concetto da essa espresso nell'emendamento.

ERCOLE. (*Della Commissione*) Dalle parole che testè ha pronunziate l'onorevole relatore, la Camera ha potuto comprendere che nella presente questione vi è una maggioranza ed una minoranza fra i membri della Commissione. Appartenendo io alla minoranza, insieme con gli onorevoli Morpurgo e Molinari, dichiaro che noi accettiamo l'emendamento proposto dall'onorevole Spantigati, aggiuntivo al testo ministeriale, perchè esso emendamento è più ristrettivo ed è perciò inconciliabile con quello formulato dalla maggioranza della Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti innanzi tutto l'emendamento dell'onorevole Mancardi, che riflette tutto l'articolo.

« Lo stato d'impiegato civile è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione, arte o mestiere, e altresì con quelle occupazioni, le quali non possano conciliarsi con l'interesse pubblico, il decoro dell'amministrazione, l'osservanza dei doveri d'ufficio. »

GRIMALDI. L'ha ritirato.

PRESIDENTE. Non aveva udito che l'avesse ritirato.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io pregherei la Camera di votare quest'articolo per divisione. Qui vi sono due concetti: quello del Ministero, da me spiegato, vale a dire che lo stato dell'impiegato è incompatibile coll'esercizio di qualunque professione, arte o mestiere, il quale concetto è stato tradotto dalla Commissione con le parole: « All'impiegato civile è vietato l'esercizio di qualunque professione, arte o mestiere. » Le parole sono diverse, il concetto rimane lo stesso. Ma il concetto muta coll'aggiunta della Commissione che tenta spiegare colla natura e la durata della professione, dell'arte o del mestiere, quando siavi incompatibilità.

Io pertanto domando che si voti per divisione l'articolo in discussione, come pure prego che si voti la prima parte quale fu formulata dal Ministero.

PRESIDENTE. È nel suo diritto.

MANCARDI. Io la prego, signor presidente, di porre ai voti la prima parte del mio emendamento, dapoichè non ho ritirato che la seconda, cioè tutte le parole in corsivo.

PRESIDENTE. Se così è, onorevole Mancardi, ella non fa che riprendere col suo emendamento l'articolo il quale è già proposto dal Ministero e dalla Commissione; quindi ella non ha nulla da ritirare, ma potrà votare col Ministero o contro di esso.

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Alli-Maccarani, e ne do lettura:

« All'impiegato civile è vietata qualunque professione arte o mestiere che per la sua natura e durata sia incompatibile con le attribuzioni del suo grado. »

Chi appoggia questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

La Commissione l'accetta?

LUGLI, relatore. No.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Passiamo dunque all'articolo del Ministero ed all'aggiunta della Commissione.

La Commissione accetta la parola *incompatibile* nell'articolo ministeriale, salvo a votare poi sull'aggiunta che essa ha proposto?

LUGLI, relatore. Si può accettare.

PRESIDENTE. Dunque mettiamo ai voti l'articolo ministeriale e poi l'aggiunta della Commissione.

PERRONI PALADINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PERRONI PALADINI. Con questo sistema potrebbe avvenire che, volendo io, per esempio, votare l'articolo della Commissione, se si pone ai voti l'articolo del Ministero, voto contro; come dunque dovrei contenermi?

Riputerei opportuno di votare prima l'articolo della Commissione come un emendamento all'articolo ministeriale.

PRESIDENTE. Non è un emendamento dal momento che la Commissione ha riprodotto l'articolo ministeriale: essa non fa che una aggiunta. Se poi per ragioni speciali si chiede di votare prima l'aggiunta e poi l'articolo, io lo farò.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mettiamo ai voti prima l'aggiunta; io non ci ho difficoltà.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo ministeriale. La Commissione propone dopo le parole *arte o mestiere* di aggiungere queste parole: *che per la sua natura e durata sia incompatibile colle funzioni del suo ufficio.*

LUGLI, relatore. Ripetendo la parola *incompatibile*, v'è una cacconfonia.

PRESIDENTE. Se ha un'altra locuzione da proporre, la presenti.

LUGLI, relatore. È una questione di dizione poco grammaticale.

PRESIDENTE. Ma non l'ho dettata io questa dizione poco grammaticale; sono essi che l'hanno proposta.

LUGLI, relatore. Domando scusa, onorevole presi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

dente, l'articolo come era redatto dalla Commissione poteva stare benissimo nella dizione; adesso, congiungendo una parte dell'articolo ministeriale e una parte di quello della Commissione, ne risulta questa composizione: « Lo stato d'impiegato civile è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione, arte o mestiere, che per la sua durata sia incompatibile colle attribuzioni del suo ufficio. » È una cacconfonia che non può rimanere. Io la rilevo, non altro.

PRESIDENTE. Ho domandato se la Commissione accettava la redazione ministeriale, o se teneva alla sua. I suoi colleghi dissero che accettavano la redazione ministeriale.

LUGLI, relatore. È questione di forma.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Ma sta a loro di proporre una forma migliore.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Si metta pure ai voti l'aggiunta della Commissione. Non si ha da fare questione di dicitura. Siccome la prima parte del progetto della Commissione è eguale, salva qualche mutazione di parole, all'articolo del Ministero, io non ho difficoltà di accettare anche la prima parte dell'articolo della Commissione, ma non posso accettare la seconda. Dunque si voti pure anche prima sulla seconda.

PRESIDENTE. Sono d'accordo dunque? (*Cenni affermativi dal banco della Commissione*)

Benissimo! Dunque metto ai voti l'aggiunta della Commissione e ne do lettura: « che per la sua natura e durata sia incompatibile colle attribuzioni del suo ufficio. »

PERRONE-PALADINI. Non si è compreso.

PRESIDENTE. L'ho detto chiaro.

Signori, si mette ai voti l'aggiunta della Commissione all'articolo ministeriale, salvo poi a formulare meglio l'articolo.

(L'aggiunta della Commissione è respinta.)

MANCARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancardi.

MANCARDI. Ora che non è approvata l'aggiunta della Commissione, prego di riprendere il testo del Ministero invece di quello della Giunta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Si può fare senza inconvenienti.

PRESIDENTE. Ciò è nell'ordine suo; perchè il Ministero avrebbe transatto sulla forma, se la Camera avesse approvata quella della Commissione.

Dunque mettiamo ai voti l'articolo ministeriale, di cui do nuovamente lettura:

« Lo stato d'impiegato civile è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione arte o mestiere. »

(È approvato.)

Leggo ora l'aggiunta proposta dall'onorevole Spantigati, e la pongo ai voti:

« È pure interdetto all'impiegato civile di assumere qualità di consigliere d'amministrazione o di sorveglianza, od altro qualsiasi ufficio statutario retribuito in società commerciali od industriali. »

(È approvata.)

Dopo ciò metto ai voti l'articolo nel suo complesso; e ne do lettura:

« Lo stato d'impiegato civile è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione, arte o mestiere. »

« È pure interdetto all'impiegato civile di assumere qualità di consigliere d'amministrazione o di sorveglianza, od altro qualsiasi ufficio statutario retribuito in società commerciali od industriali. »

(È approvato.)

Art. 6. *Soppresso dalla Commissione.*

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non posso accettare la soppressione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Vien dopo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Intendo dell'articolo 7 del Ministero.

Io non posso accettare questa soppressione, e prego la Commissione di non insistere nella sua proposta.

Il concetto della Commissione è questo: che gli uffici debbano, secondo la loro importanza, essere distribuiti nelle diverse località. Così, per dare un esempio, ci sono degli intendenti di 1^a, di 2^a e di 3^a classe. Si vorrebbe stabilire che a Napoli, a Torino, a Genova non possano esservi che intendenti di 1^a classe, e così in altre città di 2^a, in altre di 3^a. Lo stesso dicasi dei prefetti.

Ora, signori, questo è praticamente impossibile. Avverrebbero tali e tanti inconvenienti nell'andamento dell'amministrazione, che non potrebbe procedere.

Basterebbe un solo di questi posti che venisse ad essere scoperto per mettere l'amministrazione nel più grande imbarazzo.

Io non dico altre parole. Se la Commissione ci pensa un momento, vedrà che praticamente non si può ammettere un concetto contrario a quello che è determinato in modo preciso dall'articolo 7 del progetto ministeriale, e prego quindi la Commissione di volere acconsentire che quest'articolo sia mantenuto.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancardi ha chiesto di parlare su questo articolo.

MANCARDI. Io appoggio la dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio; poichè il respin-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

gese quell'articolo sarebbe proprio un esautorare l'azione governativa.

Il principio che sostiene la Commissione teoricamente può avere il suo valore: ma quando dalla teoria si scende alla pratica, i principii teorici si modificano, si temperano; patiscono delle eccezioni.

E l'eccezione, nel nostro caso, che si vorrebbe sancita per legge, formerebbe una regola che non perturba minimamente l'ordinamento amministrativo, non ne guasta l'euritmia. Ed è tutto nell'interesse del servizio pubblico e dello stesso funzionario governativo.

Sta bene, ad esempio, che nello istituire le intendenze di finanza siasi disposto che in una città debba esservene una di prima classe, in un'altra una di seconda categoria, in ragione delle funzioni e dei servizi maggiori o minori che si hanno a disimpegnare.

E così dicasi delle prefetture del regno. Ma quando, ad esempio, in una città di prima categoria occorre che vi sia un funzionario che abbia requisiti speciali, che non si possono sempre riscontrare in tutti, indistintamente dovrà il ministro procedere in ragione di anzianità? Non sarebbe questa una disposizione contraria al principio stesso a cui si informa tutta la legge?

Se si fosse operato in tal senso, quante volte non si sarebbe compromesso il pubblico servizio.

In Roma vi è un'intendenza di prima classe. Ma il ministro aveva bisogno di un funzionario energico, avveduto, sagace, solerte, e questo funzionario dove è andato a cercarlo? Lo ha cercato, e lo ha rinvenuto in un intendente di terza classe che da Novara ha chiamato a Roma, e il servizio ha preso il suo andamento più regolare e più spedito. E così si dovette procedere per Torino. In quella città vi è una prefettura di prima classe, a cui è assegnata una indennità di rappresentanza di 40,000 lire.

Ma vi erano condizioni politiche e amministrative, per cui abbisognava un funzionario oculato, prudente, solerte; e che cosa si è fatto? Si è chiamato un prefetto di terza classe, si è mandato a Torino, e si è ottenuto lo scopo che voleva raggiungere il ministro.

Del resto con questa legge che cosa facciamo? Con tanti Consigli l'azione ministeriale è pressochè inceppata. Vogliamo ancora togliere al ministro la facoltà di valersi d'impiegati di sua fiducia, d'impiegati che meglio rispondano ai suoi concetti? E che diverrebbe la responsabilità ministeriale?

Quindi io ripropongo ed appoggio la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio contro la modificazione della Commissione.

LUGLI, *relatore*. Dopo le dichiarazioni emesse dall'onorevole presidente del Consiglio, il quale ha osservato che dalla soppressione di quest'articolo potrebbe derivare un danno allo svolgimento dell'amministrazione pubblica, la Commissione ritira la sua proposta, ed ammette che si restituisca nel progetto l'articolo 7 ministeriale.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti quest'articolo, che ora è divenuto *sesto*. Ne do lettura:

« Il grado, la classe e lo stipendio sono indipendenti dal luogo ove l'impiegato presta servizio. »
(È approvato.)

« Art. 7. La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado, e nello stesso grado dalla classe, e a parità di grado e di classe dall'anzianità. »

A quest'articolo l'onorevole Mancardi ha fatto la seguente aggiunta:

« Non possono essere contemporaneamente impiegati nello stesso ufficio gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. »

La Commissione accetta?

LUGLI, *relatore*. La Commissione non può accettare questa aggiunta, anzi pregherebbe l'onorevole Mancardi a ritirarla.

Si comprende benissimo che là dove devono avvenire delle elezioni per votazione, queste restrizioni sono ampiamente giustificate; ma quando si tratti di coprire un posto od un impiego, io veramente non saprei vedere quali inconvenienti potrebbero derivare, che in un ufficio vi sia il suocero od il genero, il padre ed il figlio.

Quest'aggiunta contiene una restrizione così larga che io pregherei l'onorevole Mancardi di ritirarla.

PRESIDENTE. La Commissione avendo dichiarato di non accettare l'aggiunta dell'onorevole Mancardi, domando se la medesima sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto dunque ai voti l'articolo 7, e ne do nuovamente lettura:

« La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria è costituita dal grado, e nello stesso grado dalla classe, e a parità di grado e di classe dall'anzianità. »

(È approvato.)

« Art. 8. La qualità d'impiegato civile si perde: per la perdita della nazionalità italiana; per dimissione volontaria; per dispensa dal servizio; per collocamento a riposo; per revocazione; per destituzione. »

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Vorrei fare osservare alla Camera e alla Commissione l'ordine poco logico di questa legge.

Essa è divisa in nove titoli. Il primo titolo è chiamato: *Disposizioni generali*, l'ultimo: *Disposizioni finali*. Il titolo secondo è intitolato: *Della ammissione, della promozione, della traslocazione*. Intanto noi passiamo a votare l'articolo 8 che parla della perdita dell'impiego, senza che prima si sia discusso quali siano le condizioni ed i modi, coi quali si possa divenire impiegato dello Stato.

Pare dunque a me che si dovrebbe concedere alla Commissione la facoltà di stralciare dal titolo secondo gli articoli relativi alle condizioni per aspirare agli impieghi e farli collocare fra le disposizioni generali, nel novero degli articoli d'introduzione alla legge. Si dovrebbe cominciare dal dire: Coloro che aspirano ad impieghi civili debbono adempiere a queste e queste condizioni. Poi si dirà: Gli impiegati civili che appartengono a queste categorie, ecc., ecc. La mia proposta tende ad ottenere un miglior ordine nella ripartizione della legge.

Credo in ciò di trovare l'appoggio della Commissione e dello stesso Ministero.

PRESIDENTE. La Commissione...

LUGLI, relatore. La Commissione non ha difficoltà, qualora si possa, di dare a questo articolo una sede più opportuna. Debbo però osservare che può rimanere benissimo nelle disposizioni generali, perchè in esse si contempla, generalmente parlando, quando un impiegato perda tale sua qualità. Non vi è proprio contraddizione logica, come ha detto l'onorevole Pierantoni, ma tuttavia si potrà vedere se questo articolo potrà trovare una sede più opportuna.

PIERANTONI. Sono d'avviso che, se si riconosce essere parte delle disposizioni generali quelle che regolano i modi onde si perde l'impiego, debbano pure far parte delle stesse disposizioni generali i modi coi quali si acquista.

SPANTIGATI. Vi è l'articolo 14.

PIERANTONI. Ma l'articolo 14 dispone che coloro i quali aspirano agli impieghi, debbono essere cittadini italiani, e via discorrendo. Pare che questo articolo non costituisca una parte speciale della legge ma bensì generale. È una questione generale di metodo; ed io l'aveva detta *logica*, perchè mi sembra che non si possa perdere se non ciò che si è acquistato. Sotto quest'aspetto io ho usata una frase tutta parlamentare, sopra la quale spero che un ingegnere non possa trovare un fatto personale, perchè gli ingegneri sono uomini precisi ed esatti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7 ora 8.

Ne do nuovamente lettura, salvo poi a vedere dove meglio si possa collocare.

« La qualità d'impiegato civile si perde: per la perdita della nazionalità italiana; per dimissione volontaria; per dispensa dal servizio; per collocamento a riposo; per revocazione; per destituzione. »

(È approvato.)

« Titolo II. *Dei consigli d'amministrazione e di disciplina* — Articolo 9. Presso l'amministrazione centrale sarà stabilito un Consiglio di disciplina per gli alti funzionari indicati nel primo capoverso del seguente articolo, e saranno creati Consigli amministrativo-disciplinari per tutti gli altri impiegati. Questi Consigli saranno nominati al principio d'ogni anno. »

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. Io, per verità, credo che non si possa discutere di quest'articolo 8, ora diventato 9, senza in pari tempo discutere anche dell'articolo successivo, imperocchè vi si organa il Consiglio di disciplina ed il Consiglio di amministrazione. L'articolo 10 del progetto ministeriale già comincia a trattarne, disponendo che i Consigli di amministrazione e di disciplina dovranno comporsi ciascuno di cinque funzionari nominati al principio di ogni anno.

È una preghiera sulla quale si deve andare, credo, facilmente d'accordo, oppugnando io il concetto della Commissione e propugnando quello che ha determinato il Ministero nella composizione di questi due Consigli.

Quindi se l'onorevole presidente non avesse difficoltà, e con lui la Camera, pregherei che si desse lettura contemporaneamente dei due articoli, perchè sono proprio connessi in maniera da non essere compatibile la discussione dell'uno senza discutere in pari tempo anche dell'altro.

PRESIDENTE. Onorevole Mantellini, ella può parlare dell'uno e dell'altro, tanto più che era iscritto su tutti e due gli articoli.

MANTELLINI. Io credo faccia d'uopo leggerli tutti e due.

PRESIDENTE. Se vuole, leggeremo anche l'articolo 9 divenuto 10.

« Per i direttori generali, i prefetti, gli intendenti di finanza, gli ispettori generali e i direttori capi di divisione dei Ministeri ed altri impiegati di pari grado, il Consiglio di disciplina sarà composto di due consiglieri della Corte dei conti, di un consigliere d'appello e di un consigliere della Corte di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

cassazione. Un funzionario dell'amministrazione centrale adempirà l'ufficio di Pubblico Ministero, e un altro quello di segretario.

« La nomina dei componenti il Consiglio e dei due funzionari suddetti sarà fatta per decreto reale sulla proposta del Consiglio dei ministri.

« Per gli altri impiegati tanto dell'amministrazione centrale, quanto della provinciale, vi sarà un Consiglio per ogni Ministero diviso in due sezioni; l'una per la parte amministrativa, l'altra per la disciplinare. Questo Consiglio si comporrà di un consigliere della Corte di cassazione, di due consiglieri di Corte d'appello, di un consigliere della Corte dei conti, e di due funzionari fra i più elevati in grado dell'amministrazione.

« Faranno parte della sezione amministrativa il consigliere della Corte dei conti, un consigliere della Corte d'appello ed un funzionario dell'amministrazione.

« Alla disciplinare apparterranno il consigliere della Corte di cassazione, un consigliere della Corte d'appello e un funzionario dell'amministrazione.

« La sezione amministrativa sarà presieduta dal consigliere della Corte dei conti; la disciplinare dal consigliere della Corte di cassazione.

« In ciascuna sezione l'ufficio di segretario si affiderà ad un impiegato dell'amministrazione.

« Nella sezione disciplinare un altro impiegato compirà le funzioni di Pubblico Ministero.

« La nomina dei componenti i singoli Consigli e degli impiegati coll'incarico dell'ufficio di Pubblico Ministero e di segretario sarà fatta per decreto reale sopra proposta ministeriale. »

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. Io diceva dunque che non posso acconciarmi a votare col concetto della Commissione e con la traduzione che ne ha fatta in questi due articoli, dove si tratta di organizzare, di costituire i due Consigli, di disciplina l'uno, di amministrazione l'altro. La Commissione si è mossa dal concetto che bisognasse costituirli per modo che vi prevalesse l'elemento estraneo all'amministrazione, e quindi ha introdotto un magistrato nel Consiglio di amministrazione.

Essa poi, per gli impiegati d'ordine superiore ha costituito un Consiglio di disciplina di quattro persone, cioè di due magistrati, e di due individui presi dall'amministrazione; per gli altri impiegati ha costituito un Consiglio di tre, cioè di due magistrati, e di uno preso dall'amministrazione. Ora a me pare sbagliato il concetto, e già qualche cosa io ne diceva nella discussione di due giorni addietro. Non abbiamo un giudizio penale da emettere, ma sibbene un giudizio amministrativo; e trattandosi di un

giudizio amministrativo bisogna rovesciare il criterio, e senza escludere il magistrato, far sì che prevalga l'elemento preso dall'amministrazione. Mi par questa cosa evidente. Nel Consiglio dei superiori, con due magistrati e con due presi dall'amministrazione si è voluto il collegio pari, perchè in parità di voti prevalga il voto di Minerva cioè l'assoluzione del prevenuto. In questo stesso concetto, nel Consiglio per gli impiegati inferiori, si chiamano a comporre due magistrati e un amministratore. Ma, o signori, questi giudizi cominciano dove non ha cominciato il delitto, od ha finito il delitto.

Quali sono in fatti le azioni, e le omissioni che si sottopongono al Consiglio di disciplina? Leggiamo gli articoli di questo disegno di legge, e troveremo che si censura la negligenza, la insubordinazione, la mancanza in servizio, l'assenza dall'ufficio non giustificata, la cattiva condotta morale, le offese al decoro dell'amministrazione. Tutto questo è censurabile, biasimevole senza dubbio, ma non costituisce delitto. Si sospende l'impiegato per le recidive, per l'assenza prolungata, per occupazioni incompatibili coll'ufficio d'impiegato, per eccitamento all'insubordinazione e per pubblico biasimo dei superiori e del Governo. Anche qui noi siamo in tema di azioni biasimevoli, di azioni che possono meritare un giudizio di disciplina, ma non un giudizio penale.

Passo oltre e vado alla sospensione prolungata per maggior tempo, che si commina nei casi di recidiva, per le mancanze contro l'onore, per danni recati agli interessi dello Stato o a quelli dei privati, per trascuranza nei doveri d'ufficio.

Finalmente c'è la destituzione; e la destituzione la si commina anche all'impiegato delinquente, ma quando la sentenza non vi sia arrivata, perchè quando la sentenza interdice dal pubblico ufficio, è manifesto che non si ricorre al Consiglio di disciplina perchè espella dall'amministrazione colui che per sentenza n'è di già allontanato.

Ora io dico, se oggettivamente e soggettivamente noi abbiamo un giudizio amministrativo e non un giudizio penale, perchè il Collegio che deve emettere questo giudizio non sarà costituito in modo che la sua prevalenza stia in chi facendo parte dell'amministrazione ne ha il tatto, il sentimento e meglio ne conosce lo spirito?

Ecco la ragione del perchè ho creduto e credo che non si possa seguire in questo concetto la Commissione, la quale ha considerato questi giudizi come tanti giudizi penali, mentre non di delitti si tratta, ma di giudizi amministrativi da emettere. È in causa non l'interesse ma la convenienza, il decoro dell'amministrazione; convenienza

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

e decoro di cui possono giudicare molto meglio quelli che formano parte dell'amministrazione costituiti nell'ordine gerarchico in gradi di una certa elevatezza, che non i magistrati i quali sono per loro istituto abituati ad applicare le regole del diritto sempre inflessibile, sempre rigido, alla fattispecie che loro si presenta nelle cause su cui sono chiamati a decidere.

Consigli di amministrazione. Oh! Qui sì che non ci ha che fare davvero il magistrato. Come? Si tratta di sapere se si debba gratificare un impiegato piuttosto che un altro, se si abbia a promuovere chi avrà servito meglio, se sarà più adatto al servizio in quel grado superiore uno piuttosto che un altro e volete metterci il magistrato?

Ma che deve fare il magistrato in seno a quel Consiglio, onorevole Commissione?

Io quindi per emendamento propongo gli articoli stessi del Ministero, salvo quelle successive emende che si stimasse opportuno di introdurre, ma sempre senza allontanarsi dal concetto che a me pare capitale, cioè che in un giudizio amministrativo il voto prevalente abbia a darsi all'amministrazione e non alla magistratura.

LUGLI, *relatore*. Era naturale che dopo quanto ebbe ad esprimere l'onorevole Mantellini nella discussione generale, egli mantenesse la sua parola ed attaccasse a fondo la Commissione nelle modificazioni introdotte negli articoli 8 e 9 che riguardano i Consigli di amministrazione e di disciplina e, se vogliamo, qui veramente si tratta di una parte sostanziale della legge.

Anzitutto io vengo a tranquillare l'onorevole Mantellini per tutto che riguarda le disposizioni della prima parte dell'articolo 9, il quale riguarda gli speciali Consigli di disciplina per gli alti funzionari. Egli ha ragione, si tratta di uno sbaglio della tipografia e se ne è voluto fare un carico alla Commissione.

Egli ha detto benissimo, in questo caso deve prevalere il voto di Minerva, ed io mi affretto a dichiararlo perchè in questa parte noi siamo perfettamente d'accordo coll'onorevole Mantellini e coll'onorevole ministro.

L'omissione consiste in questo che si doveva dire: il Consiglio di disciplina sarà composto di un consigliere di Stato, ecc.

Veniamo alla seconda parte che è la parte sostanziale dove naturalmente l'onorevole Mantellini si è giustamente fermato di più.

La Commissione, quando ha esaminato le disposizioni di quest'articolo che contengono il modo di composizione dei Consigli amministrativi e disciplinari, ha riscontrato subito un fatto al quale essa

ha inteso di riparare. Anzitutto essa ha considerato la quantità immensa di funzionari i quali sarebbero chiamati a costituire questi nuovi enti. Si è preoccupata di questo fatto, ha detto: col nostro progetto di legge, voi avete bisogno di 123 alti funzionari, e siccome dei funzionari i quali si possano giustamente chiamare alti nella nostra amministrazione, non ve ne sono troppi, così la Commissione, preoccupandosi del voto degli uffici, ha detto: bisogna che cerchiamo di modificare in questa parte le disposizioni della legge, specialmente rispetto al numero, sia per non privare l'amministrazione pubblica di un'opera fruttuosa, quale si è quella dei funzionari alti locati, sia per non portare un eccessivo aggravio al bilancio dello Stato già troppo aggravato.

L'altra delle ragioni, che sarebbe veramente la ragione sostanziale, è questa: la Commissione, finchè si tratta del Consiglio amministrativo, può fare, onorevole Mantellini, delle concessioni, perchè appunto là si tratta di dare dei pareri, si tratta di dare dei suggerimenti, si tratta di attingere notizie di fatto ed informarne il ministro, si tratta, in qualche modo, di chiarire la situazione di ogni singolo impiegato, acciò il ministro, nelle disposizioni che dà, possa avere un criterio più sicuro e più conforme alla legge. Ed in questa parte, una volta che si accetti il concetto di restringere questo numero eccessivo, troverà, onorevole Mantellini, la Commissione molto disposta ad acconsentire ai suoi desiderii, che d'altronde sono anche quelli del Governo.

Ma rispetto al Consiglio di disciplina, che cosa vuole? La Commissione è un po' restia: la Commissione crede (crederà male) che quell'imparzialità di giudizio che si deve necessariamente attendere da questo Consesso, non sia sufficientemente garantita quando la prevalenza di questo Consiglio stesso sia di pubblici funzionari.

E come la Commissione si mostra molto disposta ad acconsentire alle idee dell'onorevole Mantellini per la parte che riguarda i Consigli d'amministrazione, così essa per contro domanderebbe all'onorevole Mantellini che non si opponesse perchè nella costituzione dei Consigli di disciplina la prevalenza fosse di elementi estranei alla pubblica amministrazione.

L'onorevole Mantellini non ha bisogno che io, semplice ingegnere, ignaro di tutto ciò che concerne la pubblica amministrazione, non ha bisogno, dico, che io venga a dirgli quali sono le ragioni che spingono la Commissione a fare questa calda preghiera a tutti coloro che si oppongono al concetto della Commissione stessa.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

La Commissione tiene molto, quando si tratta di dare parere sulle pene, a considerare se le pene sieno state male o bene applicate; la Commissione, dico, è fermamente convinta che il giudizio possa essere in qualche modo infirmato dal fatto che la prevalenza del Consiglio non offre sufficiente garanzia.

Per conseguenza, mentre la Commissione è disposta ad accettare, molto doverosamente, le idee dell'onorevole Mantellini, per tutto ciò che riguarda i Consigli d'amministrazione, insiste perchè i Consigli di disciplina sieno composti di elementi estranei all'amministrazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La questione verte sugli articoli 10, 11 e 12 del progetto ministeriale. Il Ministero non ha nessuna difficoltà ad accettare le proposte della Commissione in luogo delle sue.

Io accetto la dicitura dell'articolo 8, ora divenuto 9, e dell'articolo 9, ora 10, del progetto della Commissione, ed accetto altresì la soppressione dell'articolo 12 del progetto ministeriale divenuto inutile.

Ma il Ministero, e per le ragioni del numero, indicate dall'onorevole relatore, e per la natura degli uffici, mentre ammette che il progetto della Commissione ha migliorato quello del Ministero e che il concetto di un Consiglio unico (che non sarà per tutti i Ministeri, quello della guerra e della marina non avranno probabilmente questo Consiglio) è migliore che l'istituzione dei due Consigli, l'uno di amministrazione l'altro di disciplina che aveva stabilito il progetto ministeriale; così accetta (non essendovi modificazioni sostanziali) completamente la proposta della Commissione; ma il Ministero non può consentire colla Commissione nella parte della composizione di questi Consigli dai quali si escludono gli impiegati del Ministero o almeno si vogliono in minoranza.

E ciò perchè mancherebbe quella pratica, e quelle cognizioni amministrative che possiedono i funzionari delle diverse amministrazioni.

Ecco quale sarebbe la mia proposta, e credo che riuscirà gradita alla Commissione.

Io non farei che questa semplice mutazione al progetto della Commissione: bisognerebbe rimettere nel primo alinea dell'articolo 9 il consigliere di Stato, o messo, come è noto all'onorevole relatore, per semplice dimenticanza, poichè la Commissione ha voluto riportare intieramente il progetto ministeriale.

Sul secondo alinea non ci sarebbe nulla da dire.

Vengo al terzo alinea, il quale dovrebbe dire così:

« Questo Consiglio si comporrà di un consigliere della Corte dei conti e di un consigliere di Corte d'ap-

pello, e di quattro funzionari dei più elevati in grado dell'amministrazione. »

Poi: « Faranno parte della sezione amministrativa il consigliere della Corte dei conti e due funzionari dell'amministrazione. »

Poi: « Alla disciplinare apparterranno il consigliere della Corte d'appello e due funzionari dell'amministrazione. »

Poi: « La sezione amministrativa sarà presieduta dal consigliere della Corte dei conti, la disciplinare sarà presieduta dal consigliere della Corte d'appello. »

In tal modo ho procurato d'accostarmi al concetto manifestato dall'onorevole relatore.

Io credo che queste proposte possano essere accettate anche dalla Commissione.

LUGLI, relatore. Sono lieto che la Commissione abbia potuto condurre il Ministero ad una proposta la quale, a mio avviso, soddisfa all'esigenza dell'imparzialità dei giudizi che saranno emessi da questo Consiglio. Ora, poichè le giustificazioni date dall'onorevole presidente del Consiglio dimostrano la giustizia delle modificazioni da esso proposte, la Commissione è felice di poterle accettare.

RICOTTI. Nelle risposte date dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro, essi hanno accennato dei fatti che io pregherei di voler spiegare.

L'onorevole relatore, per giustificare la riduzione nel numero degli alti funzionari che debbono costituire i Consigli di disciplina e i Consigli d'amministrazione, ha portato avanti la ragione della spesa, di non aggravare cioè le finanze dello Stato. Ma io domanderei se si intende che questi funzionari, che debbono formare i Consigli di disciplina dei vari Ministeri, debbano essere funzionari in più degli organici stabiliti...

Voce dal banco dei ministri. No! no!

RICOTTI... ovvero ricevere un aumento di stipendio. Io suppongo di no, perchè questi Consigli esistono già da molti anni senza nessuna indennità. Vorrei però sapere se adesso s'intende di volerli dare un assegno speciale.

L'onorevole ministro ha poi detto che al Ministero della guerra e a quello della marina non occorrono questi Consigli. Io farò osservare che il Ministero della guerra ha molti impiegati civili ai quali si applica intieramente la legge sullo stato degli impiegati civili; il numero degli impiegati civili del Ministero della guerra credo non sia inferiore, non dico a quello degli impiegati del Ministero delle finanze, ma forse a quello di altri Ministeri: di quello, per esempio, di agricoltura e commercio. Per conseguenza anche il Ministero della guerra ha sempre avuto il suo Consiglio permanente per lo passato, e non so come si possa col-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

l'attuale legge supporre che non continuerà, perchè, oltre agli impiegati propri dell'amministrazione centrale, il Ministero della guerra ha molti altri impiegati civili.

Postochè ho la parola, dirò che io non intendo di fare nessuna proposta; accetto in massima le osservazioni che ha fatto l'onorevole Mantellini, particolarmente per quanto riguarda i Consigli d'amministrazione; ma debbo far presente alla Camera una circostanza, ed è che tutti gli impiegati civili del Ministero della guerra sono al presente giudicati in questioni disciplinari con norme simili a quelle stabilite dalla legge sullo Stato degli ufficiali; ma questo procedimento era determinato con semplice decreto reale, perchè non vi era una legge prescrittiva.

I Consigli di disciplina che giudicarono per lo passato gli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra, erano costituiti con norme ben diverse da quelle ideate in questo progetto di legge; ed io credo che l'antico sistema aveva molti vantaggi sul nuovo, e più specialmente quello d'essere assai più liberale.

Col sistema attuale quando un impiegato dipendente dal Ministero della guerra deve essere sottoposto a Consiglio di disciplina per una punizione, il Consiglio non è determinato *a priori*, e tanto meno di nomina ministeriale, ma la scelta dei membri è lasciata alla sorte. In ragione del grado dell'inquisito il regolamento stabilisce come deve essere costituito il Consiglio di disciplina, cioè due di pari grado dell'inquisito e tre di grado superiore, e la sorte o il turno d'anzianità decidono la scelta delle persone.

L'altro principio che regola l'attuale costituzione del Consiglio di disciplina, è quello d'essere sempre convocato nella stessa provincia dove sta l'inquisito, e non presso il potere centrale.

Io credo che questi due principii, uno per essere maggiormente liberale, e l'altro per la maggior decentrazione, cioè di non portare al Ministero il giudizio di tutti gli impiegati dello Stato da esso dipendenti, sieno buoni ed avrebbero dovuto esser seguiti nell'attuale progetto di legge. Io non so quale utile avrà il Ministero delle finanze a far giudicare da un Consiglio di disciplina in Roma, un impiegato che trovandosi a Palermo, a Milano, od a Torino, ha commesso una di quelle mancanze per cui deve essere sottoposto a Consiglio di disciplina.

Non bisogna dimenticare che il Consiglio di disciplina oltre al sentire l'inquisito deve pur interrogare tutti i testimoni che possono rischiarare la situazione di fatto e l'importanza della mancanza.

Io non intendo far proposta, ma faccio solamente

osservare, non essere un gran progresso quello di costituire i Consigli di disciplina nel modo indicato nel presente progetto di legge, ed invece approvo interamente il modo col quale verrebbero costituiti i Consigli d'amministrazione, i quali non devono mai sentire l'individuo, ma devono giudicare sui rapporti e sulle proposte dei rispettivi capi di servizio, per le promozioni, gratificazioni, ecc.

In ogni modo io prego l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di volermi procurare questi due schiarimenti, cioè se s'intende di dare un maggiore assegno agli impiegati che saranno designati a membri ai Consigli di disciplina e di amministrazione presso i Ministeri; e se con questa legge si intenda che il Ministero della guerra e quello della marina non debbano avere questi Consigli; nel qual caso bisognerebbe aggiungere un articolo, per stabilire che per gli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina si continuerà come per il passato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non mi occuperò della parte critica a questo disegno di legge fatto dall'onorevole deputato Ricotti.

Se fosse possibile uniformare tutte le amministrazioni, in fatto di Consigli di disciplina, alle regole che sono in vigore per l'amministrazione militare è un problema che è stato esaminato. Si è creduto che nell'amministrazione civile bastasse avere un Consiglio di disciplina centrale, perchè per la esperienza attuale i casi che sono giudicati dai Consigli di disciplina per gli impiegati civili non sono nè per il numero, nè per la loro natura paragonabili a quelli dell'autorità militare. Si procede con un criterio (mi permetta di dirlo l'onorevole Ricotti), si procede con un criterio diverso.

RICOTTI. Pei militari.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Anche per gl'impiegati civili. Ma gl'impiegati che dipendono dal Ministero della guerra, soggiacciono a Consigli di disciplina, che sono analoghi a quelli i quali funzionano pei militari propriamente detti.

Voci al centro. No! no!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non è così? (*Voci.* No!) Ma c'è una grande somiglianza.

RICOTTI. Nella forma.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Nella forma, sta bene; ma insomma c'è molta analogia.

Ora, mi permetta l'onorevole Ricotti di dirgli che questa questione sarà risolta all'articolo 66. All'articolo 66 si dice che alcune disposizioni di questa legge non sono applicabili agli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della marina e della guerra, quando abbiano un grado militare; e quando discuteremo quell'articolo, sarà il caso di vedere se

SÉSSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

questa legge può applicarsi, com'è, agli impiegati civili dei Ministeri della guerra e della marina che non hanno grado militare, ma che pure, perchè appartengono ad un Ministero per sua natura militare, esigono forse disposizioni diverse da quelle che sono con questa legge stabilite per gli impiegati civili.

Secondo me questo progetto di legge potrebbe benissimo applicarsi anche agli impiegati civili di questi due Ministeri; ma non nego che il mio collega, il ministro della guerra, mi ha fatto delle osservazioni gravi, nel senso di quelle presentate testè dall'onorevole Ricotti; e per parte mia non ho nessuna difficoltà, quando saremo all'articolo 66, di acconsentire che per gli impiegati civili i quali dipendono dai Ministeri della guerra e della marina, siano usate quelle stesse norme che furono in vigore finora, finchè una legge nuova venga a regolarli in modo stabile.

Quanto all'indennità veramente io credo che questi Consigli non debbano averne diritto di sorta; sono tutti impiegati che hanno già un assegno nel bilancio dello Stato, il tempo che impiegano nei Consigli di disciplina non lo impiegano certamente nel disbrigo delle altre funzioni del loro ufficio.

Ma questa questione io non vorrei sul momento risolverla, forse occorrerà qualche spesa d'ufficio, ma non credo che sarà necessario dar loro un'indennità.

LUGLI, relatore. Io naturalmente mi trovo imbarazzatissimo a rispondere per la parte riguardante questa spesa che la Commissione ha creduto fosse tanto maggiore quanto maggiore fosse il numero dei pubblici funzionari chiamati a prestare questo nuovo servizio, e si spiega facilmente, che 123 alti funzionari chiamati a disimpegnare questa nuova incombenza per il tempo che dovranno risiedere a Roma pel disimpegno di questo incarico, non potranno certamente attendere contemporaneamente all'esercizio di quelle funzioni a cui lo Stato li ha chiamati permanentemente; quindi bisogna che in un modo o nell'altro l'ufficio che essi abbandonano sia da altri disimpegnato.

Questo implica una spesa, come la implicano gli archivi e la costituzione di questi uffici di disciplina. Infine io dico che questa nuova riforma importa una spesa.

Alla Commissione è sembrato che quanto maggiore sarà il numero dei funzionari chiamati a questo incarico, tanto maggiore sarà la spesa che occorrerà; questa sarà un'opinione erronea, la Commissione se lo augura, tuttavia essa ha creduto che questa opinione potrà avere, se non un gran peso,

almeno qualche peso sulla bilancia per poterla decidere.

In questa parte poi sono lieto di vedere che tanto l'onorevole Mantellini quanto l'onorevole Depretis si siano accostati per lo meno ai concetti che hanno ispirato la Commissione nel proporre l'accennata modificazione.

RICOTTI. Io ringrazio il ministro ed il relatore per le spiegazioni che hanno avuto la compiacenza di darmi, e naturalmente io non insisto.

Del resto io non aveva fatto proposta alcuna sulla costituzione dei Consigli di disciplina; dubito solamente che si possa, mutando uno degli ultimi articoli a cui fece cenno l'onorevole ministro, dividere la sorte degli impiegati civili dipendenti dal Ministero di guerra e marina dalla sorte degli altri impiegati civili; questo si potrà studiare, ma temo riuscirà cosa difficile, perchè tutte le leggi ora esistenti che riguardano gli impiegati civili si applicano ugualmente a quelli della guerra e marina. Aggiungo ancora una osservazione che mi fu or ora suggerita, per meglio provare quanto sia grande la differenza fra i Consigli di disciplina che si istituiscono con questa legge, ed i cui membri sono di nomina ministeriale, dai Consigli di disciplina istituiti dal regolamento ora in vigore per gli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra. Per questi non solo i membri del Consiglio di disciplina sono volta a volta determinati dalla sorte, ma di più l'inquisito ha facoltà di rifiutare uno dei membri del Consiglio. E questo lo dico per indicare quanto sia larga e liberale la legge del 1852 e successive, che furono applicate prima agli ufficiali, ed estese poi per analogia e con semplice decreto reale agli impiegati civili.

Quindi, a mio avviso, la legge che facciamo adesso è molto meno liberale di quella del 1852.

ERCOLE. (Della Commissione) L'ho detto io nella Commissione che la legge del 1852 era più liberale. *(Il presidente Crispi cede il seggio al vice-presidente Spantigati.)*

PRESIDENTE. Su questi articoli 9 e 10 l'onorevole Mancardi ha pure proposto degli emendamenti.

All'articolo 8, che ora sarebbe 9 della Commissione, l'onorevole Mancardi proporrebbe questo emendamento:

« Sono istituiti presso l'amministrazione centrale Consigli di disciplina e Consigli centrali di amministrazione i cui componenti saranno designati in principio d'anno.

« Oltre i Consigli centrali vi saranno Consigli speciali tanto presso l'amministrazione centrale quanto presso l'amministrazione provinciale. »

Poi all'articolo 9 della Commissione, che ora sarebbe 10, proporrebbe questo altro emendamento:

« Per i funzionari di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di capo di divisione, non che per i direttori capi di divisione dei Ministeri e altri impiegati di pari grado, vi sarà un solo Consiglio di disciplina che si comporrà di due consiglieri di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, di un consigliere di Cassazione e di un consigliere d'Appello.

« Un funzionario dell'amministrazione centrale adempirà l'ufficio di Pubblico Ministero e un altro quelle di segretario.

« La nomina dei componenti il Consiglio e dei funzionari chiamati a riempire le funzioni di Pubblico Ministero e di segretario sarà fatta per decreto reale sulla proposta del ministro di grazia e giustizia concertata coi ministri dell'interno e delle finanze e deliberata in Consiglio dei ministri.

« La presidenza del Consiglio di disciplina sarà tenuta dal più anziano di età fra i consiglieri che lo compongono. Ogni deliberazione dovrà essere sempre presa in pieno Consiglio. In caso d'assenza o di impedimento di qualche consigliere il Consiglio sarà completato con un supplente di grado eguale al surrogato.

« Per gli altri impiegati tanto dell'amministrazione centrale quanto dell'amministrazione provinciale vi sarà un Consiglio di disciplina per ogni Ministero, che si comporrà di tre funzionari fra i più elevati in grado dello stesso Ministero e di due magistrati dell'ordine giudiziario.

« Il ministro di grazia e giustizia designerà con suo speciale decreto due magistrati dell'ordine giudiziario con due supplenti dell'ordine stesso per la composizione indistintamente del Consiglio di disciplina presso ciascun Ministero.

« Gli altri componenti del Consiglio di disciplina presso ciascun Ministero, e i funzionari incaricati dell'ufficio di Pubblico Ministero e di segretario saranno designati rispettivamente con decreto del ministro a cui riguarda.

« La presidenza del Consiglio sarà tenuta dal più anziano d'età e ogni deliberazione dovrà essere sempre presa in pieno Consiglio. »

Insiste l'onorevole Mancardi nei suoi emendamenti ?

MANCARDI. Insisterei nei miei emendamenti, perchè ho cercato...

PRESIDENTE. (*Interruppendo*) Perdoni. Se ella insiste, debbo prima di tutto domandare se la Commissione li ammette.

LUGLI, relatore. La Commissione è estremamente

dolente di non potere ammettere gli emendamenti dell'onorevole Mancardi.

PRESIDENTE. Allora devo domandare se i due emendamenti che l'onorevole Mancardi propone agli articoli 9 e 10 della Commissione siano appoggiati.

(Sono appoggiati.)

L'onorevole Mancardi ha facoltà di parlare.

MANCARDI. Anzitutto mi permetto di fare un'avvertenza.

L'onorevole presidente del Consiglio ha già combinato la formula di questi articoli; a me pare che essendovi degli emendamenti si avrebbe dovuto attendere il voto della Camera, prima di venire ad una transazione qualunque.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

MANCARDI. Il presidente del Consiglio in questo modo avrebbe pregiudicata la questione...

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha espresso la sua opinione nel momento che reputò più opportuno; era nel suo diritto.

MANCARDI. Il Ministero ha proposto un Consiglio speciale di disciplina per gli alti funzionari dello Stato, ed io vi aderisco, però a qualche condizione.

Avrebbe istituiti per gli altri impiegati dello Stato cinque Consigli di disciplina e cinque Consigli di amministrazione.

La Commissione, applaudendo all'istituzione dei Consigli, ha trovato però che diciotto Consigli erano troppi. Che cosa ha fatto la Commissione? Li ha ridotti a nove; ma nove Consigli misti, che sarebbero diciotto Consigli sezionali, composti di tre consiglieri, con diciotto presidenti e diciotto segretari.

Ora, io, volendo conciliare la proposta ministeriale colla proposta della Commissione, avrei mantenuta la proposta del Ministero per i Consigli disciplinari e per i Consigli d'amministrazione, e per non distrarre tanto personale amministrativo, ciò che l'onorevole Commissione voleva evitare, avrei proposto che i tre componenti il Consiglio di disciplina abbiano a far parte del Consiglio di amministrazione. Di tal guisa, i tre consiglieri che farebbero parte del Consiglio d'amministrazione sarebbero meglio in grado di somministrare ai funzionari dell'ordine giudiziario, facendo parte dei Consigli di disciplina, tutte le maggiori notizie riguardanti il personale dipendente da ogni Ministero.

Si otteneva poi minor distrazione di personale amministrativo.

E nello stesso concetto, chiamando i segretari dei Consigli di disciplina a funzionare da segretari dei Consigli di amministrazione, vi sarebbe stata anche per questa parte minor distrazione di personale amministrativo.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

I Consigli si sarebbero anche modificati nella forma istitutiva, poichè, mentre per il solo Consiglio principale di disciplina avrei proposto la solennità del decreto reale, per gli altri l'avrei limitata al decreto ministeriale. E ciò allo scopo di non riempere annualmente gli atti del Governo, che sono già tante voluminosi, di tanti decreti personali transitorii.

Il numero poi dei consiglieri mentre nel progetto ministeriale sarebbe stato di 117, in quello della Commissione di 81, colla mia proposta non si avrebbe che un numero di 67 consiglieri.

In quanto poi ai magistrati dell'ordine giudiziario, siccome giova sperare che i Consigli di disciplina non siano per essere frequenti e che gli impiegati non vi daranno motivo, io avrei proposto, per non distrarre di troppo i giudici dai loro tribunali, che non si avessero a nominare se non in numero di due magistrati, con due supplenti per far parte d'ogni Consiglio di disciplina, ritenuto massime che difficilmente si avrebbero delle sedute simultanee.

Io avrei poi proposto, relativamente al Consiglio principale di disciplina, che le nomine relative al medesimo avessero a farsi dal ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro dell'interno e col ministro delle finanze, e così in considerazione della dipendenza rispettiva dei diversi consiglieri.

In quanto poi alla proposta di Consigli subalterni oltre il Consiglio centrale presso ogni amministrazione centrale distinta nel Ministero e presso ogni amministrazione provinciale, io sarei partito dal concetto di togliere l'arbitrio non solo pei ministri ma anche per gli altri capi d'amministrazione, ciò che non si potrebbe evitare con un solo Consiglio centrale.

Infatti questo Consiglio riceverebbe le informazioni dall'Intendenza *A*, dalla prefettura *B*, e così l'arbitrio, se non verrebbe da parte del ministro, verrebbe da parte dei capi rispettivi d'amministrazione. Ecco perchè ho proposto i Consigli speciali.

Diversamente quando un aspirante, ad esempio, fosse ammesso in esperimento all'intendenza, ad esempio, di Bologna, se avrà fatto un esperimento buono o cattivo, lo saprebbe l'intendente, ed egli ne scriverebbe al Consiglio, ed il Consiglio giurerebbe, *in verba magistrati*, che sarebbe intendente.

Ed ecco perchè io avrei proposto, oltre al Consiglio centrale, dei Consigli subalterni presso ogni amministrazione distinta o fuori del Ministero. Non so se l'onorevole ministro crederà di accettare questa mia proposta la quale sarebbe tutta nel senso spiegato dall'onorevole Mantellini.

In ordine alla composizione dei Consigli, quale

fu proposta dalla Commissione, io avrei poi trovato che una collegialità di soli tre individui, sarebbe stata una collegialità un po' troppo ridotta a minimi termini.

Su tre individui naturalmente il voto del presidente sarà sempre preponderante. Ora io troverei indispensabile che fossero almeno cinque, come li aveva proposti l'onorevole presidente del Consiglio, tre funzionari dell'ordine amministrativo, e due magistrati dell'ordine giudiziario, e così si farebbe una cosa veramente seria.

Perchè fare dei Consigli che sieno delle semplici fantasmagorie? Tanto vale non farli. Questo è il mio avviso, e quindi mantengo le proposte che ho fatte.

LUGLI, *relatore*. Non creda l'onorevole Mancardi che la Commissione non si sia fatto un dovere di esaminare e ponderare tutti gli emendamenti da lui presentati, come egli, nella sua qualità di *ex alto* funzionario della pubblica amministrazione, aveva il diritto di esigere da noi. La Commissione, quando ha visto una serie di emendamenti al progetto ministeriale e suo, è stata naturalmente compresa dal valore che questi diversi emendamenti e modificazioni non potevano non avere sull'animo di tutti quelli che si occupano con disinteresse della pubblica amministrazione. L'onorevole Mancardi è un impiegato antico, un impiegato benemerito della pubblica amministrazione; egli conosce per filo e per segno come si svolgano queste diverse questioni, le quali in qualche modo hanno fatto oggetto di una legge speciale per parte dell'onorevole presidente del Consiglio. Or bene, crede l'onorevole Mancardi che la Commissione non sarebbe stata felicissima di accondiscendere e di accostarsi alle sue idee anche in questo speciale articolo che riguarda la costituzione di quei Consigli che sono chiamati di amministrazione e di disciplina? Ma l'onorevole Mancardi deve avere di già capito quale è stata una delle forti ragioni che si sono opposte in seno alla Commissione, e come la medesima sia stata nella dolorosa posizione di non poter accogliere neppure uno dei suoi emendamenti per tutta quella parte che riguarda gli articoli 9 e 10 del progetto; e la ragione è questa. Non essendo noi che la sintesi dei singoli uffici, che hanno detto, sono troppi i Consigli per numero ed anche per quantità di membri, era possibile che la Commissione potesse accedere alle idee dell'onorevole Mancardi, il quale, oltrechè confermare tutti questi Consigli, che sono nel progetto di legge, avrebbe voluto che in ogni singola prefettura vi fosse un Consiglio, in ogni singola intendenza pure un Consiglio, e così in qualunque altro ufficio dipendente?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Vede l'onorevole Mancardi che veniva meno nella Commissione la ragione per poter accondiscendere a questo suo desiderio espresso ne' suoi emendamenti, perchè gli uffici già si erano pronunciati, come egli avrà forse sentito nel proprio, contro l'eccessivo numero tanto dei Consigli quanto dei membri che erano stabiliti dal progetto ministeriale per comporli. Per conseguenza, dopo queste dichiarazioni, l'onorevole Mancardi dovrebbe capire due cose: che la Commissione ha esaminato i suoi emendamenti in questa parte ed è stata costretta a respingerli, non perchè non abbia riconosciuta l'importanza che avevano pel fatto che provenivano da una persona così autorevole, ma per l'anzidetta ragione; ed inoltre che essa non ha potuto a meno di rendere omaggio al voto solennemente espresso dalla maggioranza in seno agli uffici ed in seno alla Commissione.

MANCARDI. Ringrazio l'onorevole Lugli delle sue gentili e cortesi parole.

L'onorevole Lugli però osserva che egli non voleva tanti Consigli, ma io mi permetto di avvertire che esso ne ha fatti diciotto come li aveva istituiti l'onorevole presidente del Consiglio; ha fatto un Consiglio misto che comprende tanto la parte disciplinare che la parte amministrativa, ma in fatto ne ha costituiti due, perchè ogni sezione ha il suo presidente ed il suo segretario, e formano 18 Consigli con 18 presidenti ed altrettanti segretari. Io colla mia proposta mirava a che nel Consiglio d'amministrazione entrassero i tre consiglieri di disciplina, e così avessero a funzionare promiscuamente nell'uno e nell'altro dei due Consigli.

Vede dunque l'onorevole Lugli che la mia proposta è tutt'altra.

In quanto ai Consigli subalterni, essi non sarebbero che Consigli di famiglia. E ciò era, come ho già osservato, per stabilire che non fosse il prefetto solo, il solo direttore generale, il solo intendente che desse il suo avviso sulla capacità, sul merito di ciascun impiegato, ma che questo merito, questa capacità fossero riconosciuti in famiglia, e vi fossero, oltre al direttore generale, al prefetto, all'intendente, altri due capi di divisione od altri impiegati supremi chiamati a rispondere d'ogni deliberazione in proposito di personale; diversamente sarà sempre il prefetto, l'intendente, il direttore generale che dirà Tizio merita o non merita; ed allora è inutile fare dei Consigli per deliberare sui meriti e sui demeriti degli impiegati.

Io ho fatto questa proposta per semplificare la nuova istituzione, ed il personale che attribuirei a questi Consigli non sarebbe che di 63, mentre, se-

condo la Commissione, è di 81. La mia semplificazione sarebbe di composizione e di forma.

Se l'onorevole Commissione non vuole accettare la mia proposta, non sarà un bene; io non posso a meno, nell'interesse dell'amministrazione, di persistere sulle mie proposte.

PRESIDENTE. Mantiene dunque i suoi emendamenti?

MANCARDI. Sì, li mantengo, e la Camera deciderà.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

La Camera sa che all'articolo 8, ora 9 della Commissione, l'onorevole Mancardi propone il seguente emendamento:

« Sono istituiti presso l'amministrazione centrale Consigli di disciplina e Consigli centrali di amministrazione i cui componenti saranno designati in principio d'anno.

« Oltre i Consigli centrali vi saranno Consigli speciali, tanto presso l'amministrazione centrale quanto presso l'amministrazione provinciale. »

Rileggo l'articolo 8, ora 9 della Commissione:

« Presso l'amministrazione centrale sarà stabilito un Consiglio di disciplina per gli alti funzionari indicati nel primo capoverso del seguente articolo, e saranno creati Consigli amministrativo-disciplinari per tutti gli altri impiegati. Questi Consigli saranno nominati al principio d'ogni anno. »

(È approvato.)

Ora, onorevole Mancardi, siccome i suoi emendamenti agli articoli successivi erano coordinati a quel primo emendamento che la Camera non ha approvato, mi pare che essi non abbiano più ragione di essere.

Metto pertanto ai voti l'articolo 10 già 9 della Commissione, emendato d'accordo col presidente del Consiglio.

Lo rileggo:

« Art. 10. Per i direttori generali, i prefetti, gli intendenti di finanza, gli ispettori generali e i direttori capi di divisione dei Ministeri ed altri impiegati di pari grado, il Consiglio di disciplina sarà composto di un consigliere di Stato e di due consiglieri della Corte dei conti, di un consigliere di appello e di un consigliere della Corte di cassazione. Un funzionario dell'amministrazione centrale adempirà l'ufficio di Pubblico Ministero, e un altro quello di segretario.

« La nomina dei competenti il Consiglio e dei due funzionari suddetti sarà fatta per decreto reale sulla proposta del Consiglio dei ministri.

« Per gli altri impiegati, tanto dell'amministrazione centrale, quanto della provinciale, vi sarà un Consiglio per ogni Ministero diviso in due sezioni: l'una per la parte amministrativa, l'altra per la di-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

disciplinare. Questo Consiglio si comporrà di un consigliere della Corte di cassazione, di due consiglieri di Corte di appello, di un consigliere della Corte dei conti, e di quattro funzionari fra i più elevati in grado dell'amministrazione.

« Faranno parte della sezione amministrativa il consigliere della Corte dei conti, e due funzionari dell'amministrazione.

« Alla disciplinare apparterranno il consigliere della Corte di cassazione, un consigliere della Corte di appello e due funzionari dell'amministrazione.

« La sezione amministrativa sarà presieduta dal consigliere della Corte dei conti; la disciplinare dal consigliere della Corte di appello.

« In ciascuna sezione l'ufficio di segretario si affiderà ad un impiegato dell'amministrazione.

« Nella sezione disciplinare un altro impiegato compirà le funzioni di Pubblico Ministero.

« La nomina dei componenti i singoli Consigli e degli impiegati coll'incarico dell'ufficio il Pubblico Ministero e di segretario sarà fatta per decreto reale sopra proposta ministeriale. »

(È approvato.)

Veniamo all'articolo 10, che diventa 11, della Commissione:

« All'impiegato sottoposto al Consiglio di disciplina sarà data notizia della colpa a lui imputata, con invito a giustificarsi personalmente, o con memoriale da lui sottoscritto. »

PIRRANTONI. Al diritto di difesa con memoriali sottoscritti, aggiungerei quello verbale da parte dell'accusato.

Io non intendo d'introdurre esclusivamente gli avvocati nei Consigli di disciplina, ma parmi che si potrebbe ammettere almeno il diritto di farsi rappresentare da un compagno di ufficio o da un superiore. Quindi vorrei che si lasciasse questa latitudine, perchè ciò è richiesto dal diritto naturale.

MELCHIORRE. Vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole Commissione e particolarmente all'onorevole relatore.

Vorrei sapere se essendosi così scrupolosamente studiato su i componenti i due Consigli già istituiti, siasi presentata alla mente dei commissari la questione della rieleggibilità dei funzionari, che fanno parte di questi Consigli, e se nel loro animo non sia mai sorto il dubbio (qualora questa questione si fosse presentata) essere conveniente non farli rieleggere dopo che sono rimasti un anno in carica, o doversi lasciare passare alcun tempo da una ad altra nomina ministeriale.

Vorrei sapere se la Commissione crede che i componenti questi Consigli nel modo come sopra no-

minati, siano destinati a rimanere a quel posto in tutto il tempo della loro carriera, o per due o tre anni...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Per un altro.

MELCHIORRE. Se è per un anno soltanto ne sono lieto, ma domando ancora se la legge ne permetta la rieleggibilità, o se questa si possa ottenere scorso un dato periodo di tempo, imperocchè noi acquistiamo facilmente la consuetudine di fare una cosa e la facciamo poi sempre in un modo, il che potrebbe spiacere a quelli che avessero la sventura di essere sottoposti ai giudizi di questi onorevoli consiglieri.

LUGLI, *relatore*. Io debbo anzitutto una parola di ringraziamento all'onorevole Melchiorre, il quale ha rilevato che la Commissione ha studiato scrupolosamente sulla composizione di questi singoli Consigli che in parte sono chiamati a dare pareri sulla amministrazione, in parte a chiarire se le penalità sieno state più o meno giustamente applicate.

Poscia, entrando nel merito della sua domanda, io non avrò che per una parte a rimandarlo alla disposizione contenuta nell'articolo 8 già votato, in cui è detto che questi consiglieri saranno nominati al principio d'ogni anno. L'onorevole Melchiorre dice: bene, ma saranno rieleggibili?

Onorevole Melchiorre, io dico di sì, se avranno soddisfatto al loro mandato. Se il ministro avrà visto che quel tale componente il Consiglio ha prestato un'opera assidua, rispondente alle disposizioni della legge, certamente non gli vorrà dare l'ostracismo, perchè ha fatto il suo dovere, ma se il ministro vedrà invece che quest'alto funzionario o magistrato non corrisponderà degnamente al mandato pel quale era stato chiamato a quel posto, io credo che il ministro non invocherà per decreto reale la rielezione di questo tale funzionario o magistrato. È una lacuna, ma è una lacuna che io pregherei l'onorevole Melchiorre di non volere colmare, perchè io non saprei poi a quali criteri egli potrebbe attenersi, perchè mi dorrebbe veramente che un pubblico funzionario, un alto magistrato, il quale abbia compiuto bene il proprio mandato, solo pel fatto che scade fosse messo alla porta per far forse rientrare uno che non avesse i requisiti, o che non avesse per lo meno l'esperienza.

Se queste spiegazioni valgono all'onorevole Melchiorre, io mi terrò fortunato, altrimenti prego l'onorevole presidente del Consiglio a voler chiarire questo concetto, che mi pare conforme allo spirito degli articoli che abbiamo deliberati.

ERCOLE. (*Della Commissione*) Dove non c'è il divieto...

MELCHIORRE. È un debito di cortesia che debbo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

adempiere verso l'onorevole Lugli. Egli ha detto chiaramente che ha piena fiducia in tutti i Ministeri che sono e che saranno; io non potrei seguirlo; in questo io sono un poco diffidente.

ERCOLE. (*Della Commissione*) Non ha detto niente di tutto ciò.

CORBETTA. Per i primi o per i secondi?

PRESIDENTE. Dunque veniamo all'articolo 13 ora divenuto 11. L'onorevole Pierantoni manda una aggiunta a questo articolo « o da persona di propria fiducia » cosichè l'articolo risulterebbe così :

« All'impiegato sottoposto al Consiglio di disciplina sarà data notizia della colpa a lui imputata, con invito a giustificarsi personalmente, o con memoriale da lui sottoscritto, o da persona di sua fiducia. »

Onorevole Pierantoni, il suo emendamento tenderebbe a dar facoltà di sottoscrivere il memoriale a persona di fiducia dell'imputato oppure a dare facoltà all'impiegato di comparire davanti al Consiglio per mezzo di persona di sua fiducia?

PIERANTONI. Intendo che l'impiegato possa farsi rappresentare. Spiego il mio concetto...

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe dire « per mezzo di persona di propria fiducia. »

La Commissione accetta questa aggiunta?

Voci. No! no!

LUGLI, relatore. Mi permetta l'onorevole presidente di essere anche un po' vivace, ma io non posso fare a meno di dare una risposta tale, per la quale spero che l'onorevole Pierantoni ritirerà il suo emendamento.

Ma, onorevole Pierantoni, che cosa sono questi Consigli di disciplina? Non sono mica tribunali. L'ha detto l'onorevole Mantellini or non è molto; quando vi sono dei diritti che si ritengono offesi riguardo agli impiegati, allora abbiamo quel famoso articolo 55, sul quale la Commissione, con molto dispiacere, non si trova d'accordo coll'onorevole Mantellini. Ma fino a che non vi sono in compromissione quei tali diritti, vuole proprio l'onorevole Pierantoni spingere la cosa fino al punto da dover mandare un avvocato davanti al Consiglio di disciplina per discutere il più e il meno, e per incagliare l'andamento regolare della pubblica amministrazione? (*Si ride — Conversazioni particolari*)

Onorevole Pierantoni, io sono ingegnere, e mi augurerei di essere avvocato per certe cause, ma in queste no. Io non vorrei assumermi di dover andare a girare per tutti i Ministeri per discutere la causa che un impiegato mi avesse dato il compito di difendere in suo favore. Mi sentirei un po' umiliato.

PIERANTONI. Domando la parola.

LUGLI, relatore. Perciò io francamente la prego

di tenersi in serbo tutti i suoi argomenti per l'articolo 55.

Creda a me, avremo degli oppositori formidabili. Ella ha già sentito i primi rumori nella discussione generale, ha sentito quello che ha detto l'onorevole Spaventa, ha sentito quello che ha aggiunto l'onorevole Mantellini, col quale, in moltissimi articoli di questa legge, io mi compiaccio di trovarmi d'accordo, ma col quale nell'articolo 55 non ci troveremo d'accordo. Ed io, come ingegnere, non mi sentirò la forza di resistere agli attacchi veramente formidabili che mi verranno da quella parte, ed avrò ricorso necessariamente alla forza ed all'autorità dell'onorevole mio collega ed amico, l'onorevole Pierantoni.

Dunque in questa parte transiga, sia con me compiacente; e lasci che la procedura resti come è stabilita nell'articolo 13. Rinunciamo a questo. Creda a me, che si verrebbero ad ingombrare tutte le aule dei Ministeri con tanti avvocati, quanti sono gli impiegati che si trovano nella pubblica amministrazione.

PIERANTONI. Io non credeva che la mia aggiunta potesse determinare l'onorevole Lugli nella qualità di oratore a riscaldarsi a tal punto da sciorinare tutta la sua eloquenza. (*Rumori — Oh! oh!*)

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, la prego di temperare le sue parole.

PIERANTONI. L'onorevole relatore ha detto che non vorrebbe ammettere gli avvocati dinanzi ai Consigli di disciplina, i quali incaglierebbero tutto.

Io prego l'onorevole relatore di persuadersi che il mio concetto non fu quello che mi ha attribuito.

No, io non mi sentirei punto umiliato come uomo, come cittadino d'andar a difendere colla ragione umana chicchessia si potesse; ma non ho pensato di creare un diritto per i soli avvocati.

Quindi io mantengo il mio emendamento senza necessità di doverlo ritirare, ed avrò sempre rispetto a ciò che deciderà la Camera.

Certamente la parola poco temperata, e viva, fu usata dall'onorevole Lugli, e non da parte mia che comprendo il colpo, lo paro, e rispondo.

LAZZARO. Io non avevo preso parte alla discussione di questo progetto di legge non volendo prolungarla di troppo.

Ora però sento il debito di fare un'osservazione intorno all'aggiunta dell'onorevole Pierantoni.

A dir vero io non mi so render ragione delle difficoltà accampate dall'onorevole relatore alla proposta succennata.

Per esser logici, quando si è ammesso un principio bisogna accettarne sino alle ultime conseguenze.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Voi avete ammesso il principio della difesa, non potete negare quello della rappresentanza.

D'altronde vi sono certe proposte che, quando si fanno in una Camera che si dice liberale, non si possono respingere leggermente.

Se la proposta fatta dall'onorevole Pierantoni non fosse una di quelle che toccano un principio, io comprenderei che la si potesse indifferentemente approvare o respingere, ma una volta che l'onorevole Pierantoni, in nome di quel principio di giustizia che avete consacrato in quest'articolo del progetto di legge, vi propone un'aggiunta, io domando con qual logica, con qual buon senso la vorrete respingere.

Per me io credo che un consiglio qualunque, sia o non sia un vero e proprio tribunale, sia o no composto nella forma in cui i tribunali si ordinano, quando è chiamato a dar parere intorno a fatti che possono nuocere alla posizione di un cittadino, sia, in sostanza, un consesso che giudica effettivamente.

Ora, quante volte voi inviate un individuo davanti ad un tribunale (e, ripeto, non facciamo questione di parole, facciamo questione di cose), e, lodevolmente, date all'accusato il diritto di difesa, perchè a questo individuo, il quale, o perchè non ha l'agio, o perchè non ha la forza di andare egli personalmente, prega un compagno di difenderlo, sia questi anche un avvocato (io non lo sono, ma gli avvocati, alla fin dei conti, non meritano di essere trattati nel modo con cui gli ha trattati l'onorevole relatore), volete voi impedire che si faccia rappresentare e concedere così una difesa efficace solo a colui il quale non sente il bisogno di farsi rappresentare?

Con ciò voi fate due trattamenti diversi a due individui che si trovano nella medesima condizione. Ad uno che è nel caso di potersi difendere personalmente, aprite il campo della difesa; all'altro che non può andare personalmente, ma che potrebbe benissimo farsi difendere, e che forse sarà meno colpevole, glielo chiudete. Io credo che se non ammettete la proposta dell'onorevole Pierantoni commetterete, non solo un atto di ingiustizia, ma un atto illogico, un atto contrario ai principi liberali, a quelli stessi che hanno informato questa vostra medesima disposizione di legge. (*Bravo!*)

LUGLI, *relatore*. Comprenderà la Camera il mio imbarazzo che diventa tanto maggiore, quanto maggiore è il numero degli oppositori e la valentia degli avvocati che hanno preso a patrocinare il concetto esposto dal mio onorevole amico Pierantoni.

Ma io domando all'onorevole Lazzaro, il quale, giustamente dal suo punto di vista, ha preso a difendere la proposta dell'onorevole Pierantoni, se

egli ha bene compreso il mandato dei Consigli di disciplina?

Facciamocene un'idea ben chiara, dappoichè l'onorevole Lazzaro mi vien fuori con delle dichiarazioni che io non posso assolutamente accettare.

Egli mi dice: la proposta è una proposta liberale, mi meraviglio come voi non l'accettiate. Ma io dichiaro che non l'accetto, appunto perchè sono liberale.

La questione è tutta di apprezzamento. Egli avrà ragione, io avrò torto; non dico di no (sono troppo minore di lui, specialmente in cosiffatte questioni) e la Camera giudicherà. Ma mi permetta l'onorevole Lazzaro che come relatore io esponga per quali ragioni la Commissione abbia accettato l'articolo del progetto ministeriale tale quale è.

Noi vogliamo dare delle serie guarentigie agli impiegati, ma vogliamo pure salvaguardare gli interessi dell'amministrazione.

Ma crede l'onorevole Lazzaro che l'amministrazione potrebbe procedere regolarmente se domani, dato che, per un fatto qualsiasi, il Consiglio di disciplina avesse giudicato che dovesse infliggersi a un determinato funzionario una pena, un avvocato si presentasse nel nome dell'impiegato residente a Catania, a Messina, a Palermo, a Torino, e venisse a dire: voi non potete prendere questa disposizione e, sino a giudizio compiuto, bisogna che conserviate in ufficio quell'impiegato, perchè non è vero che abbia mancato al suo dovere, perchè non è provato, perchè mancano i testimoni, perchè la cosa è di competenza del tribunale correzionale, ecc., ond'egli, fino a prova contraria, è degno ancora della vostra stima.

L'onorevole Lazzaro mi perdoni: il Ministero potrà mancare al suo compito, potrà infliggere una pena che non sia bene appropriata; il Consiglio di disciplina potrà forse non aver veduto giusto nella questione ed aver confortato del suo voto l'applicazione di questa pena: ma ciò non compromette la soluzione definitiva della questione, resta ancora insoluto, perchè se l'impiegato crederà che uno di quei tanti diritti che gli sono garantiti dalla legge sieno stati assolutamente misconosciuti, potrà ricorrere in ultimo appello al potere giudiziario.

La questione è dunque assai delicata, e a me preme che l'onorevole Lazzaro non mi creda illiberale per ciò solo che ritengo inaccettabile l'emendamento proposto dall'onorevole Pierantoni.

Davvero che pare che non ci si conosca più tra noi, se, perchè io non partecipo all'avviso degli onorevoli preopinanti, sono accusato di non essere liberale!

Vedo che andiamo fuori della ruotaia. Prego

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

quindi l'onorevole Lazzaro di rimettersi anzitutto sulla via, e allora vedremo con quale velocità dovremo camminare. Uso di una frase che è propria alla mia professione, chè, come ho già detto, io non sono che un ingegnere di ferrovia.

Ora che cosa dice questo benedetto articolo 13? Che « all'impiegato sottoposto al Consiglio di disciplina sarà data notizia della colpa a lui imputata, con invito a giustificarsi personalmente o con memoriale da lui sottoscritto. »

Che cosa si vuole di più?

L'impiegato presenterà tutte quelle giustificazioni che crederà; e il memoriale cui si accenna potrà anche essere scritto da mano maestra, magari dal primo giureconsulto d'Italia, dall'onorevole Pierantoni, dall'onorevole Lazzaro (*Ilarità — Interruzioni a mezza voce dei deputati Pierantoni e Lazzaro*), o da qualche altro che possa stare a pare con loro.

Io domando quali diritti si menomano con quest'articolo. Volete trarre in giudizio il Ministero perchè avrà applicato una pena che non era quella che si conveniva?

Io mi rivolgo in particolar modo all'onorevole Lazzaro, non desiderando che ei mi creda illiberale, perchè non posso in coscienza accettare la modificazione proposta dall'onorevole Pierantoni.

ERCOLE. (*Della Commissione*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. A me pare che siasi davvero sollevata una tempesta in un bicchier d'acqua.

Mi dispiace che debbo dissentire da persone con le quali soglio andar d'accordo.

Quando consentite che l'impiegato sottoposto a Consiglio di disciplina, presenti un memoriale da lui sottoscritto, memoriale che potrà naturalmente venir redatto da un consulente, la questione se debbesi ammettere un mandatario a presentare il memoriale, e ad esporre in voce le ragioni dell'accusato, diventa una questione molto secondaria.

L'onorevole Lazzaro, il quale molte volte, ed è questo uno dei suoi pregi, eleva le questioni all'altrezza dei principii, vi parlava del principio dell'eguaglianza. Sta bene, ma il principio dell'eguaglianza non potrebbe ritorcersi? Non si potrebbe dire: l'impiegato superiore meglio retribuito, avrà la possibilità di presentare un difensore, che un povero diavolo d'impiegato secondario non ha mezzi di presentare? Questa pure sarebbe una disuguaglianza, quella disuguaglianza che c'è in tutte le cose umane. Mi sembra quindi che su questo terreno non vada portata la questione. La questione va portata semplicemente sull'opportunità del modo con

cui davanti al Consiglio di disciplina gli affari si tratteranno. Si tratteranno colla solennità di un giudizio? O si tratteranno in una forma famigliare, in cui si sentano le parti alla buona.

Mi pare che questo secondo modo sia da preferirsi, poichè, se viene esclusa la solennità d'un giudizio, non manca perciò l'esercizio sostanziale della difesa. Credo quindi che allo scopo che si propone l'onorevole Pierantoni, basti la presentazione del memoriale.

L'ammettere un rappresentante, darebbe al Consiglio un'apparenza solenne, che importerebbe forse poi la necessità di un piccolo Codice di procedura.

Quanto a me, vorrei evitarla, e mi contento del memoriale.

LAZZARO. Ho avanti tutto un'osservazione a fare all'egregio relatore. Io non ho mai detto, non ho mai pensato che, quando un mio onorevole collega, in una questione qualunque, pensa diversamente da me, e ancorchè io creda che in questa questione il concetto liberale sia più dalla mia che dalla sua parte, colui che dissente da me non sia un liberale. Io sono troppo amico della libertà, onorevole Lugli, per non essere tollerantissimo, e per non rispettare le altrui opinioni. L'onorevole Lugli pensa diversamente da me e non per questo cessa d'essere un liberale, ma nondimeno professa qui una teoria che a me sembra illiberale. Dunque il nostro è un modo di vedere diverso. Nel leggere l'articolo 9, io trovo nel penultimo paragrafo stabilito che un impiegato farà le funzioni di Pubblico Ministero. Dunque voi ammettete in questo Consiglio l'accusatore e non ammettete la difesa. Non c'è via di mezzo! Il mio amico onorevole Varè dice che basta il memoriale. Io non so se ci possiamo in coscienza rimettere intieramente ai memoriali.

Molte volte i memoriali non si leggono. Il suono della voce ha un'efficacia molto maggiore della parola muta di un povero memoriale, Dio sa come redatto, Dio sa come mandato, Dio sa come presentato. Ad ogni modo, io ne fo una questione di principio.

Io non mi preoccupo dei piccoli inconvenienti di procedura che possono avvenire nell'applicazione di un principio. Voi qui stabilite un giudice, un pubblico accusatore, ma non la difesa in tutte le sue forme, cioè togliete ad un individuo ammalato, ad un individuo lontano i mezzi di farsi rappresentare.

Vengo ora ad un'altra osservazione fatta dall'egregio relatore. Egli dice: qui non si tratta di un tribunale, ma di un Consiglio di disciplina.

Io sono contrario in massima alla istituzione di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

questi Consigli di disciplina; ne avevamo già troppi per le leggi militari, e veniamo ora a crearne degli altri per gli impiegati civili.

I Consigli di disciplina sapete a che rassomigliano? Rassomigliano, in fin dei conti, *mutatis mutandis*, ai tribunali che pronunziano, *ex informata conscientia*, e ciò non per vizio degli uomini che lo compongono, ma per l'intrinseca formazione contraria alla libertà. E badate che per i militari questa istituzione presenta delle garanzie che non si hanno qui. Ma non voglio tornare su quello che si è già votato, sul modo cioè come è formato il Consiglio di disciplina; rispetto troppo le decisioni della Camera per farlo. Vengo quindi alla questione.

L'onorevole Lugli, molto lucidamente esponendo le sue idee, diceva che non si potrebbe ragionevolmente escludere dai Consigli l'azione dell'amministrazione, e quasi accennava essere in ciò impegnato il concetto della responsabilità ministeriale. Io non so se la Commissione abbia avvertito, ma certo l'avrà fatto perchè è composta di uomini troppo eminenti, che questa istituzione dei Consigli di disciplina ferisce, secondo me, l'altissimo tra i principii costituzionali, la responsabilità ministeriale.

Io avrei piuttosto consentito a lasciare al potere esecutivo la facoltà di poter sospendere o anche destituire un impiegato, coll'obbligo però di renderne conto alla Camera. Ma oggi la libertà del potere esecutivo è menomata, e con essa è menomata la pienezza della sua responsabilità davanti la Camera. (Interruzione)

Diffatti, la responsabilità dello stesso se è integra politicamente non lo è più moralmente, allorchè voi costringete il Governo a dover seguire le deliberazioni di un corpo consultivo, ed è per ciò che qui da questi banchi noi abbiamo sempre combattuta l'istituzione dei corpi consultivi e quella del Consiglio di Stato, per esempio. Quindi voi colla istituzione di questi Consigli di disciplina ferite il principio della responsabilità ministeriale, che è il perno sul quale si aggira il sistema costituzionale.

Quanto alle osservazioni fatte riguardo alla semplicità della procedura, per combattere la proposta dell'onorevole Pierantoni, non mi sembrano sufficienti.

Ad ogni modo, ripeto, io non avrei fatto questa proposta appunto per non intralciare questa discussione ma una volta fatta, ritengo sia una di quelle che, poste davanti al Parlamento, non possono non essere accettate, sicchè io la voterò di gran cuore.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, chieggo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Chi intende che la discussione sia chiusa favorisca d'alzarsi.

(La chiusura è ammessa.)

Metterò ai voti l'articolo della Commissione, e poi l'aggiunta dell'onorevole Pierantoni.

L'articolo 10, che diventa 11, è così concepito:

« All'impiegato sottoposto al Consiglio di disciplina sarà data notizia della colpa a lui imputata, con invito a giustificarsi personalmente, o con memoriale da lui sottoscritto. »

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'aggiunta dell'onorevole Pierantoni, la quale consiste nell'aggiungere in fine dell'articolo queste parole: *o per mezzo di persona di propria fiducia.*

(Dopo prova e controprova l'aggiunta è respinta.)

« Titolo II. *Dell'ammissione delle promozioni e delle traslocazioni.* — Articolo 11, ora 12. Coloro che aspirano agli impieghi civili dello Stato devono provare:

d'essere cittadini italiani;

d'avere compiuti 18 anni e non oltrepassati i 30;

d'avere sempre tenuto condotta regolare.

« Devono inoltre presentare:

« Gli aspiranti ad impieghi di concetto il certificato d'avere compiuti con approvazione gli studi presso qualche Università o presso qualche istituto d'insegnamento scientifico superiore, secondo che verrà determinato nei regolamenti delle varie amministrazioni;

« Gli aspiranti ad impieghi di ragioneria il diploma di ragioniere conseguito in un istituto di insegnamento governativo o pareggiato;

« Gli aspiranti alle categorie d'ordine la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

« Oltre alle soprascritte prove, gli impiegati di concetto e di ragioneria dovranno sostenere un esame, secondo le prescrizioni ed i regolamenti da essere approvati con decreto reale sentito il Consiglio di Stato.

« I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto per essere ammessi nelle successive vacanze.

« Gli aspiranti alle categorie d'ordine sulla esibizione della licenza di ginnasio o di scuola tecnica potranno ammettersi all'esperimento di che al successivo articolo 14.

« Per l'accettazione nella categoria d'ordine dei sott'ufficiali dell'esercito e della marina saranno stabilite norme speciali nei regolamenti di ciascuna amministrazione. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Intorno a quest'articolo sono proposti emendamenti ed aggiunte.

Gli onorevoli Corvetto, Pissavini, Gandolfi e Fano propongono, dopo le parole: *o di scuola tecnica*, di aggiungere le seguenti: « ovvero il certificato di aver compiuto la ferma permanente nell'esercito o nella marina militare nel grado di sotto ufficiale. »

I medesimi proponenti propongono all'ultimo alinea un emendamento in questi termini: *per constatare l'idoneità all'accettazione*, ecc.

Poi gli stessi proponenti propongono la seguente aggiunta: « I sott'ufficiali possono essere ammessi sino al 36° anno di età. »

Viene poi un emendamento dell'onorevole Pandolfi il quale comprende tutto l'articolo, e suona così:

« Coloro che aspirano agli impieghi civili dello Stato devono provare di essere cittadini italiani; aver compiuto 18 anni e non oltrepassati i 30; di aver sempre tenuto regolare condotta; di sostenere l'esame secondo le prescrizioni ed i regolamenti; di essere approvati con decreto reale, sentiti il Consiglio di Stato, ecc. »

Vi sono ancora degli altri emendamenti.

Prima quello dell'onorevole Mancardi, il quale è così concepito:

« Coloro che aspirano agli impieghi civili dello Stato devono provare:
di essere cittadini italiani;
di essere di sana costituzione fisica, ecc., » sino al quarto capoverso inclusive; quindi:

« Oltre alle sopra mentovate prove gli aspiranti sia ad impieghi di concetto e di ragioneria, sia ad impieghi d'ordine dovranno sostenere un esame di concorso secondo le prescrizioni e i regolamenti che saranno approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

Si propone la soppressione degli ultimi tre capoversi dell'articolo 11 della Commissione, le cui disposizioni in parte si modificano, in parte si comprendono negli articoli successivi.

Si propone anche la soppressione degli articoli 12 e 13 della Commissione le cui disposizioni si riproducono in altri articoli che si propongono.

Propone poi la soppressione dei tre ultimi capoversi dell'articolo 11, e propone, in relazione a queste soppressioni, degli altri emendamenti negli articoli successivi.

Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Garau al quinto alinea che direbbe:

« Oltre ai soprascritti titoli tutti gli impiegati tanto di concetto e ragioneria quanto d'ordine, sia dell'amministrazione, ecc. »

La parola spetta all'onorevole Martelli.

MARTELLI. Siccome le osservazioni che desideravo di fare sono riprodotte nell'ordine del giorno degli onorevoli Corvetto, Pissavini, Gandolfi e Fano, così rinunzio alla parola, lasciando a chi svolgerà l'ordine del giorno di esprimere pure il mio concetto.

MORPURGO. Io non entro nella discussione dell'articolo che, per la natura della questione, deve dare luogo a dispute vivaci ed interessanti. Mi felicito però che anche l'onorevole Spaventa, quel censore così competente, ma pur così insistente dell'opera della Commissione, abbia classificato quest'articolo fra quelli che possono dirsi, se non buoni, meno cattivi degli altri; e spero che, soprattutto in una innovazione introdotta dalla Commissione, la quale novità si riferisce al metodo dei concorsi, il Governo non sarà dissenziente. Desidero invece richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio e chiedere alla sua gentilezza alcune spiegazioni intorno alla condizione di fatto di una classe di impiegati i quali dipendono dalla sua amministrazione ed appartengono ad alcune determinate provincie del regno. Ne parlo perchè ritengo che alla classe medesima sia fatta una condizione non perfettamente regolare, nè conforme a giustizia.

È noto alla Camera che con regio decreto del 1871 venne stabilito che i vice-segretari ed i computisti dell'amministrazione delle finanze, per essere promossi al grado superiore, dovessero subire un esame. Reclamarono; ma si credette bene di tener fermo il regime degli esami. Per me credo che questo metodo sia buono, e non ho niente a dire sopra di ciò; senonchè in quest'anno (e credo al seguito di un'interpellanza che ebbe luogo in Senato) fu fatta una eccezione pei vice-segretari di finanza che provenivano dall'amministrazione austriaca. Si tenne per buono l'esame che essi avevano subito anteriormente, dispensandoli così dal sostenere un nuovo per essere promossi a segretari.

Io non intendo discutere questo favore accordato a tali impiegati. Credo anzi che, siccome l'istruzione da essi ricevuta anteriormente, era anche più appropriata e compiuta di quella che è di presente richiesta nell'ufficio loro, fosse cosa equa dispensarli dall'esame di promozione.

Ma chiederò all'onorevole presidente del Consiglio: perchè questa dispensa venne accordata ai vice-segretari dell'amministrazione provinciale e centrale di finanza, e fu invece negata ad una categoria inferiore d'impiegati, qual'è quella dei computisti, che aspirano ad esser promossi a ragionieri?

Non so vedere la ragione di questa disparità fra la condizione degli uni e quella degli altri. Parrebbe anzi che, trattandosi di una condizione più modesta

a quale richiede una capacità meno ampia e cognizioni meno diffuse (minori cognizioni di leggi e soltanto un certo tecnicismo di contabilità), questi impiegati dovessero per ragioni di giustizia e di equità essere pareggiati nel favore agli altri di categoria superiore, che ebbero la istruzione sotto l'eguale regime politico.

Io non voglio aggiungere altro perchè tale questione non ha bisogno di essere chiarita; prego solo l'onorevole presidente del Consiglio a dirmi (e spero non dissenta da me) e anch'egli non crede equo di estendere l'accennato beneficio ai computisti ammessi in servizio sotto l'impero delle leggi austriache, non già per dispensare, in ogni caso, questi impiegati da una prova; ma per dispensare soltanto quelli i quali per zelo, per capacità dimostrata, e per altri riguardi, nè appaiano meritevoli.

Sembrami che questa disposizione sarebbe completamente conforme a giustizia e ad equità. Me ne appello alla gentilezza del suo animo, presso il quale appelli di questa fatta trovarono sempre benevole ascolto.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Risponderò subito all'onorevole Morpurgo.

Le sue osservazioni io le reputo veramente ragionevoli. Se non si è estesa ai computisti la concessione fatta ai vice-segretari, è appunto per una ragione che egli ha adombrato: perchè cioè non si poteva assolutamente applicare la disposizione a tutte le classi dei computisti. Però se il Ministero potesse adottare un provvedimento simile a quello preso a riguardo dei vice-segretari, con che però non fosse obbligato ad applicarlo se non sotto determinate condizioni, dichiaro che non ci sarebbe nessuna ragione per non assecondare il desiderio dell'onorevole Morpurgo.

Io prometto dunque di studiare questa questione che non venne esaurita quando si è trattata l'altra relativa ai vice-segretari, e fra breve sarò in grado di dire quale soluzione il Ministero crederà di potere accogliere.

MORPURGO. Io non ho che a ringraziare, nel modo più schietto e più pieno, l'onorevole presidente del Consiglio della sua risposta, che io non dubitava tanto egli fosse per darmi, quale infatti me l'ha data.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pandolfi per una dichiarazione.

PANDOLFI. Io ho presentato un emendamento; ma siccome sono nuovo alla Camera, non so se debba prendere la parola per svilupparlo prima o dopo.

PRESIDENTE. Aspetti; è necessario domandare prima se è appoggiato.

PANDOLFI. In ogni caso farei questa sola osservazione: che il mio emendamento è il più radicale di tutti, perchè distrugge l'essenza stessa dell'articolo...

PRESIDENTE. A suo tempo faremo quest'avvertenza.

Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. Io credo che ci sia in questo articolo 14 un punto che domina gli altri, ed è quello dell'età. Coloro che aspirano agl'impieghi civili dello Stato devono provare di avere compiuti 18 anni, e non oltrepassati i trenta.

La Camera ricorda che in questa legge c'è poi un'eccezione all'articolo 25, dove è detto che per deliberazione del Consiglio dei ministri può essere fatta fra persone estranee ai ruoli la nomina d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di capo di divisione.

Evidentemente questa è un'eccezione anche per quanto concerne l'età; sebbene non lo esprima, lo si intende chiaramente.

Un'altra eccezione si potrebbe trovare in quello articolo 13 della Commissione, dove parla degli scrivani o diurnisti, che dopo cinque anni possono essere ammessi all'esame senza riguardo alla loro età.

Questo articolo 13 è certamente un correttivo; quella dell'articolo 25 è una di quelle eccezioni che dimostrano la falsità della regola.

Per me questo di volere costituire degli impiegati una casta che cominci nella prima età, mi pare esigenza soverchia; il vincolo che qui si mette al Governo tende proprio ad impacciare i movimenti e ad impedire il bene.

Perchè il Governo non potrebbe prendere al suo servizio, anche al disotto del grado di capo di divisione uno che abbia una provata capacità del quale il Governo può avere bisogno in un determinato ufficio, in un determinato dicastero, solo perchè questo abbia superati i trenta anni?

Quello che si trova ragionevole per i gradi superiori, perchè non si potrà trovare egualmente accettabile per un ragioniere, per un disegnatore, per un'altra capacità speciale di cui il Governo potrebbe fare suo pro in una od in altra funzione?

Quel volere impedire il Governo che ciò faccia, è un vincolo che non ha una pratica utilità, e può avere dei gravi inconvenienti, vale a dire, può privare il Governo di abili funzionari.

Questa a me pare sia un'idea assolutamente cattolica.

Si è voluto fare degli impiegati una specie di clero, che cominci coi chierici, che vada su agli ordini minori, e poi agli ordini maggiori, e poi sia prete, poi parroco e poi vescovo. Non mancavano

altro che le sacre congregazioni, e quei diciotto Consigli che la Commissione ha creato, e di cui parlava l'onorevole Mancardi, diventeranno l'equivalente delle sacre congregazioni. Si è riuscito in questo modo a fare del clero una casta speciale, perchè si voleva separarlo dalla società civile, perchè si voleva che esso avesse interessi ed aspirazioni proprie, le quali spesso non coincidono, anzi contrastano, con quelle della società civile.

Ma noi che vogliamo fare degli impiegati una gerarchia la quale serva alla società civile, e si senta sangue del suo sangue, e ossa delle sue ossa (*Ilarità*), noi non vogliamo e non possiamo volere chiuderli in una casta; noi non possiamo esigere che il Governo non possa avere altri impiegati all'infuori di quelli che egli medesimo abbia educati. Sono esagerazioni dalle quali il senso pratico abborre.

Io credo, o signori, che questo *non aver oltrepassato i 30 anni* sia un vincolo che, come inopportuno, come dannoso, debba essere eliminato.

Alcuni dei nostri colleghi hanno presentato un emendamento, di cui il presidente ha dato lettura, in favore dei sott'ufficiali che escono dall'esercito, e vorrebbero che potessero essere accettati nella amministrazione civile anche a 36 anni di età. Per quale ragione si sia detto 36 anni e non 37, io aspetterò che gli onorevoli proponenti me lo dicano.

Ma questo emendamento, a cui certamente, in mancanza di meglio, io darò il mio voto, questo emendamento è troppo timido, troppo piccolo; ed io domando che si allarghi la questione, e che si dica che il Governo, sotto la sua responsabilità, possa accettare in qualunque grado quell'impiegato di cui creda aver bisogno, ed in cui riconosca in seguito ad un esame od altrimenti la capacità.

L'onorevole Lugli, avendo io fatto un piccolo cenno di questa idea nelle parole che ho pronunziate durante la discussione generale, mi rispondeva: « E la legge sulle pensioni? »

Io credo che la legge sulle pensioni meriterà di essere ritoccata; ma non credo proprio che formerebbe oggi, anche quale è, un ostacolo alla ammissione della mia proposta. Se vi è un difetto nella legge sulle pensioni, è quello che noi vediamo passeggiare per le strade degli impiegati in quiescenza che sono validi, validissimi; e che avendo cominciato la carriera a 20 anni, a 45 ne hanno 25 di servizio. E troppo facilmente io non do torto a nessuno: io non voglio accusare nè medici nè Commissione, ma insomma, passano per inabili, mentre in verità sono abili per la vita privata. Ricevendo la pensione a carico dello Stato, si danno poi ad un'altra professione, prendono degli altri impieghi e la-

vorano a proprio profitto. Io credo che quella sia una piaga per le finanze e pel pubblico servizio, su cui bisogna una volta o l'altra mettere il dito. Le pensioni che si danno dallo Stato agli impiegati, si debbono dare a quelli i quali *non possano* più servire, od abbiano ragioni veramente plausibili per non più servire. Ma questo termine dei venticinque anni è troppo basso.

L'esperienza lo ha detto: la teoria può dire il contrario, ma l'esperienza ha detto che è troppo breve.

Si può dunque, quando lo si trovi capace, far cominciare il servizio anche da un uomo di quarant'anni, perchè dai quaranta ai sessantacinque vi sono i venticinque anni, ed un uomo a sessantacinque anni, in tutte le altre carriere che non sono quella degli uffici pubblici, un uomo a sessantacinque anni ancora lavora, e lavora bene, e lavora meglio degli altri, perchè, oltre agli altri elementi, ha quello dell'esperienza, quello dell'abitudine al lavoro.

Conchiudendo, credo che la legge delle pensioni non si opponga punto alla mia proposta, e, quando vi si opponesse, tra l'inconveniente di impedire l'ingresso degli impiegati buoni e quello di ferire la legge delle pensioni, l'inconveniente maggiore sarebbe il primo, e bisognerebbe rimediare rivedendo la detta legge delle pensioni.

LUGLI, *relatore*. Io sono proprio disgraziato (*Si ride*), specialmente col mio amico personale e politico Varè. Davvero sarei lietissimo di poter trovare un articolo sopra il quale essere d'accordo con lui; ma, ben mio malgrado, finora non ne ho trovato alcuno. E lo deploro vivamente.

VARÈ. E l'articolo precedente?

PISSAVINI. Tanto non vota la legge.

PRESIDENTE. Non facciamo conversazioni.

Continui, onorevole Lugli.

LUGLI, *relatore*. L'onorevole Varè pare che abbia smarrita alquanto la via lungo quest'arduo cammino, nel quale io dovrei essere la guida, mentre mi trovo invece ad essere l'ultimo della truppa.

Quanto alla questione dell'età, egli ci dice: volete privare l'amministrazione degli utili servizi di un uomo solo perchè ha 30 anni piuttosto che 29?

Se si guarda la cosa dal punto di vista del candidato che aspira a correre la via degli impieghi, convengo che possa avere ragione. Non bisogna però dimenticare che qui trattasi di una legge, la quale deve conciliare, per quanto è possibile, non già l'inconciliabile, come disse l'altro giorno l'onorevole Spaventa, ma ciò che è ragionevolmente possibile di conciliare, cioè la responsabilità ministeriale, il buon andamento dell'amministrazione e i diritti di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

questi impiegati, i quali con tanta abnegazione servono lo Stato.

Or bene, quando l'onorevole Varè si preoccupa dell'argomento dell'età e respinge il limite fissato nel progetto (che non è da 18 a 25 anni, onorevole Varè, ma da 18 a 30), e vuole che l'età sia indeterminata, io debbo chiedergli se è proprio convinto che l'amministrazione si avvantaggerebbe dall'ammissione ai pubblici uffici di uomini di 60 o 70 anni, solo perchè furono riconosciuti abili e godettero sino a quel giorno della pubblica estimazione, ma dei quali non si può disgraziatamente essere certi che dopo 8 giorni non vengano a trovarsi in condizioni tali da non potere più prestare un utile servizio, e che non restino quindi se non se di aggravio allo Stato?

Io vorrei poter entrare nell'ordine d'idee dell'onorevole Pierantoni, dell'onorevole Lazzaro, dell'onorevole Varè, che sono liberalissime; vorrei poter da questo posto trasferirmi là dove essi seggono, ma finchè debbo rimaner qui a difendere una legge la quale è ispirata al duplice concetto di riconoscere da un lato dei diritti, di dare delle guarentigie agli impiegati; di porre, dall'altro, un freno agli arbitrii del potere esecutivo, e nello stesso tempo di provvedere a che l'amministrazione non venga danneggiata per rispetto alla spedizione degli affari, ed alla finanza, con immenso mio dispiacere sento di non poter accedere alle idee dell'onorevole Varè.

L'onorevole preopinante ha poi osservato che coll'articolo 25 del Ministero si viene a costituire una casta, poichè soltanto ai posti di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di capo di divisione, e per espressa deliberazione del Consiglio dei ministri, potranno nominarsi persona non comprese nei ruoli, cioè estranee alla carriera. Ma quali sono questi gradi superiori? Quelli di prefetto, di intendente e di direttore generale. Quindi, se una casta si costituisce, questa casta sarà ben ristretta. E tanto più si riconoscerà in quali angusti confini questa sarà circoscritta, quanto maggiormente si rifletta qual grave pondo sia quello che chiamasi responsabilità ministeriale.

Al Ministero attuale, o a quell'altro che *bon gré, mal gré* potrà succedergli, volete voi impedire di nominare prefetti di sua fiducia? La responsabilità dell'indirizzo da imprimere all'amministrazione devono pure poterla assumere intera.

Molti hanno lamentato che non siasi fatto precedere a questo il progetto di legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari, e giustamente se ne sono preoccupati. Or bene, se si vuole che la responsabilità del potere esecutivo sia piena ed estesa, non si può inibire che il Consiglio dei ministri possa scegliere quelle tre o quattro classi determinate di alti funzionari che sono quelle che danno, direi quasi, il tono all'andamento generale della cosa pubblica. Che se non si vuol consentire una tal facoltà al Ministero, devesi necessariamente proscioglierlo da ogni responsabilità!

VARÈ. Io accetto l'articolo 25.

LUGLI, *relatore*. L'onorevole Varè mi dice che accetta la disposizione in questione, allora siamo pienamente d'accordo, ed io ne sono felicissimo, e non

solo al pari di lui ma più di lui. Dopo queste osservazioni io non ho altro da dire all'onorevole Varè. Rilevi, se lo crede, la questione, per una parte almeno delle deduzioni che ha opposte, a quando verrà in discussione la legge delle pensioni. Questo progetto di legge non infirma le disposizioni di quella, anzi è ad essa pienamente coordinato. Il Ministero e la Commissione non avrebbero d'altronde potuto introdurre delle disposizioni che in qualche modo contraddicessero a quella legge, la quale ottenne l'autorevole sanzione del potere legislativo.

PRESIDENTE. Per l'ora tarda, e perchè vi sono degli emendamenti che è conveniente sieno stampati, rimanderemo la continuazione della discussione a domani.

NICOTERA, *ministro per l'interno*. Io non so se domani la Camera darà termine alla discussione di questa legge, e se il mio collega il ministro dell'istruzione pubblica avrà modo d'intervenire in questo ramo del Parlamento, poichè, come la Camera sa, egli è impegnato al Senato nella discussione di un altro progetto di legge. Ora, se la legge che qui discutiamo fosse esaurita domani prima della fine della seduta, e se il mio collega dell'istruzione pubblica non fosse disponibile, allora verrebbe immediatamente in discussione il bilancio del mio Ministero. Io desidero esprimere un desiderio e una preghiera alla Camera. Desidero che prima che si cominci la discussione del bilancio del Ministero dell'interno la Camera possa avere sotto gli occhi la relazione che io ho avuto l'onore di presentare.

Quindi pregherei la Camera, nel caso che tutte quelle ipotesi si avverassero, cioè che la discussione di questa legge fosse compiuta prima di domani sera, e che il mio collega dell'istruzione pubblica non fosse pronto, io pregherei diceva, la Camera di rimandare almeno a sabato la discussione del bilancio del Ministero dell'interno, poichè credo che questa sera o domani al più tardi, avrà la relazione, che ho avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. Devo indicare alla Camera che fino a domani sera non è possibile che sia in pronto la stampa della relazione sul bilancio del Ministero dell'interno, e quindi non è possibile che prima di sabato se ne cominci la discussione.

Per ora adunque resta fermo l'ordine del giorno per domani, come l'ho indicato.

La seduta è levata alle 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili;
- 2° Discussione dello stato di prima previsione pel 1878 del Ministero della pubblica istruzione;
- 3° Discussione dello stato di prima previsione pel 1878 del Ministero dell'interno.

Discussione dei progetti di legge:

- 4° Modificazioni alla legge sulla soppressione della corporazioni privilegiate di arti e mestieri;
- 5° Riforma della legge comunale e provinciale.